



Ricerca

Home > Archivio newsletter >

Monitor Europa n. 5 - 5 Aprile 2012

In evidenza



L'Europa in Aula, grazie ai giovani

Gli studenti in Relazioni internazionali della Facoltà di Forlì simulano una seduta dell'Europarlamento in Assemblea legislativa. E a presiedere i lavori del giovane Parlamento, l'Eurodeputato Salvatore Caronna.

> [Leggi l'articolo sulla simulazione del Parlamento europeo in Assemblea](#)



Dal 1 aprile 2012 è possibile per i cittadini europei utilizzare lo strumento dell'"iniziativa dei cittadini" per incidere sulla legislazione europea

Dal 1° aprile i cittadini europei hanno la possibilità di richiedere all'UE l'introduzione di nuove proposte legislative con la raccolta di un milione di firme. Il nuovo strumento, conosciuto come l'"iniziativa dei cittadini", è pensato per dare ai cittadini una voce più diretta nell'ambito dell'Unione europea.

> [Leggi l'articolo sull'iniziativa dei cittadini](#)

→ La Newsletter

- > Redazione
- > Archivio (dal 20 luglio 09)
- > Archivio (al 1 luglio 09)
- > Iscrizione
- > Le nostre fonti

→ dal sito ED

- > Le nostre iniziative
- > I nostri progetti
- > Le opportunità per i giovani

→Notizie Flash

> ["PORta per l'Europa", nuova edizione](#)

"Oltrepassare la PORta ed entrare in Europa è facile: basta dare 10 giri di chiave, rispondendo ad altrettante domande sull'Unione europea e sulla musica". La nuova edizione del concorso, ideato dalla Regione Emilia-Romagna per promuovere tra i più giovani i valori dell'Europa unita e le opportunità del Programma operativo regionale Fesr 2007-2013, dedica quest'anno un'attenzione speciale alla musica.



> [Qualifiche professionali, al via la consultazione pubblica](#)

Novità importanti alle porte con la proposta di revisione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali adottata dalla Commissione europea. Il Dipartimento apre un dibattito aperto e accoglie osservazioni e opinioni che saranno pubblicati sul sito politicheeuropee.it



> [L'impegno delle Regioni europee per la Conferenza mondiale sull'ambiente di Rio de Janeiro](#)

Le regioni europee si stanno preparando alla Conferenza sullo Sviluppo sostenibile Rio + 20, che si terrà nella città brasiliana nel Giugno di quest'anno. La parola d'ordine sarà un maggiore impegno per rendere le città europee più verdi, più inclusive socialmente e più competitive economicamente.



> [La Commissione propone di semplificare le procedure per l'immatricolazione dei veicoli in un altro Stato membro \(.pdf 25 kB\)](#)

Ogni anno i cittadini e le imprese dell'UE devono trasferire circa 3,5 milioni di veicoli in un altro Stato membro e immatricolarli con le modalità previste dalla normativa nazionale. Normative differenti e requisiti a volte contraddittori rendono



questa procedura, che nel mercato unico del ventunesimo secolo dovrebbe essere semplice, ancora lunga e complicata.

 [Priorità ambientali: la Commissione chiede il parere dei cittadini \(.pdf 62 kB\)](#)

La Commissione ha lanciato una consultazione pubblica sul settimo programma d'azione per l'ambiente (PAA), che fisserà gli obiettivi prioritari da perseguire fino al 2020. La consultazione si chiude il 1° giugno.



 [Promuovere i sapori dell'Europa \(.pdf 61 kB\)](#)

Oggi la Commissione europea ha adottato una comunicazione dal titolo "Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell'Europa", realizzando così la seconda tappa del processo di riforma della politica di promozione avviato nel luglio 2011 e volto a rendere il settore agricolo e agroalimentare più dinamico, competitivo e promuovere crescita sostenibile, intelligente e inclusiva.



 [Nuovi Talenti per l'Europa](#)

L'8 febbraio 2012 scade il termine per partecipare al concorso "Nuovi talenti per l'Europa", realizzato dalla Rai Nuovi Media, in collaborazione con il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Dipartimento per le Politiche Europee, e il Ministero Affari Esteri. L'obiettivo del concorso, che ha come parola chiave "Ugc-user generated content", è quello di promuovere i valori di cittadinanza europea, ma soprattutto veicolare questi valori ai giovani attraverso una comunicazione interattiva e multiplatforma.



→ Legislazione europea

 [Regolamento \(UE\) n. 290/2012 \(.pdf 1407 kB\)](#)

della Commissione, del 30 marzo 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. In GUUE L 100 del 05.04.12



 [Regolamento di esecuzione \(UE\) n. 282/2012 \(.pdf 791 kB\)](#)

della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli. In GUUE L 92 del 30.03.12

 [Regolamento \(UE\) n. 236/2012 \(.pdf 1006 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap). In GUUE L 86 del 24.03.12

 [Direttiva 2012/10/UE \(.pdf 1194 kB\)](#)

della Commissione, del 22 marzo 2012, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa. In GUUE L 85 del 24.03.12

 [Direttiva 2012/6/UE \(.pdf 728 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità. In GUUE L 81 del 21.03.12

→ L'Europa delle Regioni e degli Enti locali

 [La Commissione apre la strada a una migliore combinazione dei fondi UE per il periodo 2014-2020](#)

 [Politica di coesione e sviluppo sostenibile](#)

 [Bilancio 2014-2020: Parlamento europeo, città e regioni fianco a fianco per i cittadini europei \(.pdf 128 kB\)](#)



→ dal Parlamento europeo



[Aiuti alimentari ai bisognosi oltre il 2013: la Commissione segue i deputati](#)

In tempi di difficoltà e crisi economica, il programma "Cibo per i bisognosi" deve continuare oltre il 2013 nel contesto più ampio della lotta contro la povertà. La Commissione, su



[L'interdipendenza tra l'UE e la Turchia deve essere tutelata](#)

Le relazioni tra l'UE e la Turchia hanno bisogno di slancio, che può essere ottenuto solo se la Turchia continua sulla strada delle riforme, hanno dichiarato i deputati in una

richiesta del Parlamento, presenterà una proposta a questo fine, ha affermato il commissario Olli Rehn giovedì in una dichiarazione apprezzata da numerosi deputati.

risoluzione votata giovedì. Il testo, che reagisce alla relazione sui progressi della Turchia verso l'adesione all'UE, esorta il paese a riformare il sistema giudiziario e proteggere le libertà civili, e esprime preoccupazioni riguardo alle leggi che limitano la libertà di stampa e ai numerosi processi ai giornalisti.



[I deputati vogliono maggiori diritti per i passeggeri aerei](#)

Le linee aeree devono fornire ai passeggeri lasciati a terra informazioni migliori e aiuto immediato, sostengono i deputati in una risoluzione adottata giovedì per alzata di mano. Esortano la Commissione a rafforzare le norme sull'assistenza e sul risarcimento in caso di cancellazione o ritardo dei voli, inclusi i ritardi di bagagli superiori alle sei ore.



[Stretta sui derivati: approvate le nuove regole europee](#)

Il Parlamento ha approvato a larga maggioranza una nuova legislazione per rendere il commercio in derivati più sicuro e trasparente. I derivati sono largamente riconosciuti come una delle cause della crisi finanziaria globale. Le delegazioni del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo sulla nuova legislazione lo scorso 9 febbraio.

→dalla Commissione europea



[COM\(2012\) 122 del 23.3.2012](#)

Relazione sul funzionamento generale dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante negli Stati membri



[COM\(2012\) 154 del 2.4.2012](#)

Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione

→dal Comitato economico e sociale



[Risoluzione del Comitato economico e sociale europeo contro la discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica \(.MS-Word 40 kB\)](#)



→dalla Corte di Giustizia

- ▶ [Sentenza nelle causa C-599/10: L'amministrazione aggiudicatrice di un appalto deve chiedere chiarimenti al candidato qualora l'offerta sembri contenere un prezzo anormalmente basso](#)
- ▶ [Sentenza della Corte nella causa C-379/10: È contraria al diritto dell'Unione la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto medesimo](#)



→L'angolo della lettura

- ▶ [In questo numero abbiamo selezionato per voi...](#)



→Gli appuntamenti delle prossime settimane

- ▶ [NonSoloGiovani: opportunità di mobilità in Europa per cittadini di tutte le età](#)
a Ferrara il 18 Aprile



[iscrizione / cancellazione newsletter](#)

[Archivio newsletter](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

La Commissione propone di semplificare le procedure per l'immatricolazione dei veicoli in un altro Stato membro

Bruxelles, 4 aprile 2012. Ogni anno i cittadini e le imprese dell'UE devono trasferire circa 3,5 milioni di veicoli in un altro Stato membro e immatricolarli con le modalità previste dalla normativa nazionale. Normative differenti e requisiti a volte contraddittori rendono questa procedura, che nel mercato unico del ventunesimo secolo dovrebbe essere semplice, ancora lunga e complicata. Per completare la procedura sono necessarie in media cinque settimane, e il costo stimato per i cittadini e le imprese è di 400 euro. I problemi che ne derivano costituiscono inoltre un ostacolo non da poco alla libera circolazione dei beni, dei servizi e dei lavoratori, e quindi alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in Europa. Per questo oggi la Commissione europea propone di ridurre drasticamente il peso ingiustificato di queste procedure amministrative. La proposta presentata dal Vicepresidente Antonio Tajani porterà a una sostanziale semplificazione amministrativa, con un risparmio complessivo di almeno 1 500 milioni di euro l'anno per le imprese, i cittadini e le autorità di immatricolazione.

La proposta è semplice e affronta problemi molto concreti. La reimmatricolazione dei veicoli provenienti da un altro paese dell'UE sarà limitata: ad esempio i cittadini che lavorano in un paese dell'UE diverso da quello di residenza e guidano un veicolo già immatricolato dal datore di lavoro non avranno la necessità di immatricolarlo nuovamente. La maggior parte delle formalità amministrative per la reimmatricolazione all'interno dell'UE di automobili, furgoni, autobus e camion sarà notevolmente semplificata in caso di trasferimento di residenza, ad esempio, e di acquisto di veicoli di seconda mano. Diventerà inoltre impossibile immatricolare in un altro paese dell'UE i veicoli rubati. Ci saranno notevoli risparmi anche per le società di autonoleggio che potranno trasferire i veicoli in altri paesi dell'UE durante la stagione turistica senza reimmatricolazione. Una buona notizia per i turisti: si prevede infatti che quando la proposta sarà approvata diminuiranno i costi di noleggio dei veicoli.

Il Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso ha dichiarato: *“Con la proposta di oggi la Commissione intende rendere più semplice possibile per i cittadini e per le imprese il trasferimento dei veicoli da uno stato dell'UE all'altro e le relative procedure di immatricolazione. Regole estremamente semplificate per l'immatricolazione transfrontaliera e una sostanziale riduzione delle procedure amministrative contribuiranno al buon funzionamento del mercato unico, il nostro motore per la crescita e la creazione di posti di lavoro”.*

Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per l'Industria e l'imprenditoria ha dichiarato: *“è inaccettabile che a vent'anni dall'entrata in vigore del mercato interno vi siano ancora così tanti ostacoli per i cittadini e le imprese. La nostra proposta intende mettere fine a molte formalità di immatricolazione e a procedure troppo lente. Ciò significa sostanziali risparmi per*

le società di autonoleggio. Un vantaggio per tutta l'attività economica, e in particolare per l'industria turistica."

Ridotte radicalmente le formalità di reimmatricolazione dei veicoli in un altro paese dell'UE

La proposta presentata oggi comporta un miglioramento per le persone che trascorrono parte dell'anno in un altro paese dell'UE dove, nella situazione attuale, viene spesso richiesta una nuova immatricolazione del loro veicolo. È introdotto il principio che i veicoli vanno immatricolati nel paese dell'UE in cui vive il proprietario, e che gli altri Stati membri non possono imporre una reimmatricolazione anche se il proprietario del veicolo vi trascorre lunghi periodi.

Quando la proposta sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio:

- I cittadini che trascorrono parte dell'anno in un altro paese dell'UE **per le vacanze** non dovranno più reimmatricolarvi il proprio veicolo.
- I cittadini che **si trasferiscono definitivamente in un altro paese dell'UE** avranno **sei mesi** di tempo per la nuova immatricolazione.
- Per comprare o vendere un veicolo di seconda mano in un altro paese dell'UE i cittadini **non dovranno più far fronte a controlli tecnici aggiuntivi** e problemi amministrativi.
- I cittadini che **lavorano in un altro paese dell'UE** e guidano un veicolo immatricolato dal datore di lavoro non saranno più tenuti a immatricolarlo nel proprio paese d'origine.
- **Le società di autonoleggio** potranno trasferire le flotte da un paese dell'UE all'altro per aumentare la disponibilità durante le stagioni turistiche senza reimmatricolare i veicoli (ad esempio trasferendo sulle Alpi nella stagione invernale le auto che d'estate sono tenute nelle località balneari). Diminuiranno di conseguenza i prezzi dell'autonoleggio.
- **Per le imprese** varrà lo stesso principio: automobili, autobus, furgoni e autocarri dovranno essere immatricolati nel paese in cui la società ha la sede principale e gli altri paesi dell'UE potranno imporre una reimmatricolazione.
- Aumenterà la cooperazione tra le autorità che si occupano dell'immatricolazione, **e questo faciliterà l'identificazione dei veicoli rubati**: diventerà impossibile immatricolarli in un altro paese dell'UE.
- **Molti controlli saranno aboliti completamente**, e le autorità richiederanno tutte le informazioni di cui hanno bisogno sul veicolo direttamente ai colleghi del paese in cui questo è già immatricolato.

Contesto

Nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione "Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione"¹ ([IP/10/1390](#), [MEMO/10/525](#)) la Commissione ha individuato i problemi di immatricolazione dei veicoli come uno dei principali ostacoli incontrati dai cittadini nell'esercizio quotidiano dei diritti stabiliti dalla normativa europea, e ha annunciato, tra le venticinque azioni concrete previste per eliminare tali ostacoli, la semplificazione delle formalità e delle condizioni per l'immatricolazione dei veicoli già immatricolati in un altro Stato membro.

I 651 cittadini e le 151 imprese che hanno risposto alla consultazione pubblica nel 2011 hanno indicato i seguenti problemi:

¹ COM(2010) 603 del 27.10.2010.

I problemi di immatricolazione hanno un impatto negativo sui cittadini e sulle imprese. Tra gli effetti negativi sono indicati in particolare la lunghezza delle procedure (per il 77,8% dei cittadini e per l'83,1% delle imprese) e le spese supplementari (per l'86,5% dei cittadini e per l'81,4% delle imprese): il 50,8% delle imprese dichiarano di rinunciare a trasferire autoveicoli da uno Stato membro all'altro. La produttività ne risulta seriamente compromessa per il 55,9% delle imprese consultate, e per il 64,4% questo ha influenza sulla crescita. Infine, il 23,7% dei cittadini e il 28,8% delle imprese ha dichiarato che, a conti fatti, non ha potuto immatricolare un veicolo nello Stato membro interessato.

Le prossime tappe

La proposta sarà ora discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Dopo l'approvazione gli Stati membri avranno un anno per prepararsi alle nuove procedure, ad esempio il software per lo scambio di dati ecc. La Commissione intende adottare entro la fine dell'anno un'iniziativa per chiarire la normativa UE che gli Stati membri devono rispettare nell'applicazione delle tasse di immatricolazione e di circolazione. La Commissione intende formulare raccomandazioni al fine di migliorare il mercato unico, in particolare per evitare la doppia tassazione delle autovetture per i cittadini che si spostano da uno Stato membro all'altro e per rimuovere gli ostacoli al noleggio di veicoli transfrontaliero.

Per ulteriori informazioni si veda il [MEMO/12/242](#)

Contatti:

[Carlo Corazza](#) +32 22 95 17 52

[Sara Tironi](#) +32 22 99 04 03



COMMISSIONE EUROPEA — COMUNICATO STAMPA

Priorità ambientali: la Commissione chiede il parere dei cittadini

Bruxelles, 30 marzo 2012 — La Commissione ha lanciato una consultazione pubblica sul settimo programma d'azione per l'ambiente (PAA), che fisserà gli obiettivi prioritari da perseguire fino al 2020. La consultazione si chiude il 1° giugno.

Janez Potočnik, Commissario europeo per l'ambiente, ha dichiarato: "*L'Unione europea vanta la più ambiziosa normativa ambientale al mondo e le sue regole sono importantissime per tutelare le nostre risorse ambientali e i nostri cittadini. La forza di queste norme dipende però dalla loro applicazione pratica ed è per questo che dobbiamo garantire che rispondano anche a nuove sfide. Invitiamo i cittadini, gli Stati membri e tutti gli altri interessati a esprimersi su come tutelare l'ambiente e sostenere la prosperità delle nostre società nel modo migliore, rispettando i limiti del pianeta. L'Unione non può tutto, ma per noi è importante sapere in quale ambito e in che modo l'azione dell'UE può essere più incisiva per migliorare la qualità ambientale, per noi stessi, i nostri figli e i nostri nipoti.*"

Negli ultimi mesi la Commissione ha adottato una serie di iniziative strategiche in materia ambientale: la [Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse](#), la [Strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020](#) e la comunicazione "[Trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'UE](#)". Queste misure, mirate a migliorare la competitività e a aumentare la resilienza ecologica dell'Europa, sono parte integrante della strategia [Europa 2020](#) per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Il settimo PAA dovrà definire un quadro globale e coerente in cui si inscrivono queste iniziative strategiche fissando gli obiettivi prioritari e illustrando chiaramente come la politica ambientale può favorire la crescita verde e migliorare salute e benessere. Il PAA dovrà accogliere un impegno comune di tutte le parti interessate — istituzioni UE, Stati membri, amministrazioni regionali e locali, imprese, settore privato, ONG e società civile — che miri soprattutto:

- a conseguire migliori risultati ambientali grazie a un'attuazione e un'applicazione migliori della normativa ambientale dell'Unione;
- a garantire che gli obiettivi climatici e ambientali siano perseguiti anche dalle altre politiche UE;
- a basare l'elaborazione e la realizzazione delle politiche ambientali su prove solide e sulle più recenti conoscenze scientifiche;
- a colmare le maggiori lacune programmatiche, basandosi sui più recenti dati scientifici e secondo un approccio prudentiale.

Prossime tappe

I risultati della consultazione pubblica e il parere del Consiglio dell'Unione europea, del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo guideranno la Commissione nel processo di elaborazione della proposta del settimo programma d'azione per l'ambiente, che sarà presentata entro fine anno.

Contesto

I programmi di azione per l'ambiente indirizzano lo sviluppo della politica ambientale dell'UE fin dai primi anni '70. La proposta di settimo programma d'azione per l'ambiente si baserà sui risultati della consultazione e terrà presenti le sfide evidenziate dalla relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente "[Stato e prospettive nel 2010](#)", le conclusioni della valutazione definitiva del [Sesto programma di azione in materia di ambiente](#) e i contributi delle altre istituzioni dell'Unione sugli esiti del sesto PAA.

Per ulteriori informazioni:

Sito della consultazione:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/7eap_en.htm

Per approfondimenti sul PAA:

<http://ec.europa.eu/environment/newprg/7eap.htm>

Contatti:

[Robert Flies](#) (+32.2.2953593)

[Monica Westeren](#) (+32.2.2991830)



COMMISSIONE EUROPEA — COMUNICATO STAMPA

Promuovere i sapori dell'Europa

Bruxelles, 30 marzo 2012 — Oggi la Commissione europea ha adottato una comunicazione dal titolo "Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell'Europa", realizzando così la seconda tappa del processo di riforma della politica di promozione avviato nel luglio 2011 e volto a rendere il settore agricolo e agroalimentare più dinamico, competitivo e promuovere crescita sostenibile, intelligente e inclusiva.

In quest'occasione, Dacian Cioloș, Commissario responsabile per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: *"L'Unione europea ha una carta eccezionale da giocare per rendere più dinamica la sua economia e per stimolare crescita ed occupazione valorizzando maggiormente i propri prodotti agricoli e agroalimentari sul mercato europeo e mondiale. Già oggi in questo settore le esportazioni superano i 100 miliardi di euro. In un mondo caratterizzato da mercati sempre più aperti, il successo dell'agricoltura europea dipende anche dalla capacità di rafforzare e sviluppare la propria posizione. Raggiungeremo quest'obiettivo grazie alla nuova vocazione della nostra politica di promozione e alla realizzazione di una vera e propria strategia comune di valorizzazione dei prodotti made in UE."*

La nuova vocazione si basa sugli obiettivi chiave della futura politica di promozione, articolati su quattro temi:

- un vero e proprio valore aggiunto a livello europeo,
- programmi che destano maggiore interesse e più incisivi,
- una gestione più semplice ed efficace e
- nuove sinergie tra i vari strumenti di promozione.

La comunicazione della Commissione rispecchia la riflessione approfondita avviata nel luglio 2011 con l'adozione di un libro verde¹ sulla politica d'informazione e promozione dei prodotti agricoli, ossia una delle iniziative faro per il rafforzamento della competitività dell'agricoltura nell'UE che ha dato il via a un ampio dibattito pubblico, e con gli elementi forniti dal rapporto di valutazione esterno elaborato nel 2011 sull'attuale politica di promozione².

Il documento pubblicato oggi apre il dibattito sui contenuti della futura politica di promozione a livello interistituzionale. Entro la fine dell'anno, una volta stabiliti i punti fermi del dibattito, la Commissione presenterà delle proposte legislative.

¹ [COM\(2011\) 436](#)

² http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/promotion/index_en.htm

Contesto

Le norme UE in vigore in materia di informazione e promozione nel settore agroalimentare risalgono agli anni '80. Col tempo sono state modificate, in particolare a seguito dell'aumento del numero dei marchi di qualità. Gli stanziamenti dal budget dell'UE destinati alla promozione a norma del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio erano pari a 47 milioni di EUR nel 2011, mentre per il 2012 sono previsti 55 milioni di EUR.

Tra il 2001 e il 2011 sono stati approvati 518 programmi, quasi tutti triennali, per un valore totale di 576 milioni di EUR provenienti dal bilancio dell'Unione europea. (NB: i programmi devono essere cofinanziati dalle organizzazioni promotrici e possono beneficiare anche di finanziamenti degli Stati membri). Nel periodo 2001-2011 la maggior parte dei programmi era incentrata sul mercato dell'UE (il 70% dei programmi in termini quantitativi e finanziari), mentre circa il 9% dei programmi era di natura plurinazionale (ossia promosso da diversi Stati membri).

Tale sistema di promozione orizzontale si sviluppa parallelamente ad altre misure di promozione in seno alla PAC, istituite nel quadro dell'organizzazione comune del mercato (settore enologico per paesi terzi [112 milioni di EUR nel 2011] e settore ortofrutticolo, tramite programmi operativi delle organizzazioni dei produttori [34 milioni di EUR in media nel 2008-2009]), nonché nel quadro dello sviluppo rurale.

Per maggiori informazioni

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/communication/index_en.htm

Contatti:

[Roger Waite](#) (+32.2.2961404)

[Fanny Dabertrand](#) (+32.2.2990625)

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 290/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1178/2011 ⁽²⁾ stabilisce modalità dettagliate per talune licenze di pilotaggio e per la conversione delle licenze nazionali di pilotaggio e delle licenze nazionali di ingegneri di volo in licenze di pilotaggio, nonché le condizioni per l'accettazione delle licenze da parte di paesi terzi. Riporta altresì modalità riguardanti i certificati medici per piloti, le condizioni per la conversione dei certificati medici nazionali e le norme per la certificazione degli esaminatori aeromedici. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1178/2011 contiene disposizioni sull'idoneità medica dell'equipaggio di cabina.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, le organizzazioni di addestramento dei piloti e i centri aeromedici devono essere in possesso di un certificato. Il certificato è rilasciato a condizione che vengano soddisfatti taluni requisiti tecnici e amministrativi. Si devono pertanto prevedere norme riguardanti il sistema di amministrazione e gestione di tali organizzazioni.
- (3) I dispositivi di simulazione per addestramento al volo utilizzati per l'addestramento, le verifiche e i controlli

dei piloti devono essere certificati sulla base di un insieme di criteri tecnici. È quindi necessario definire siffatti requisiti tecnici e procedure amministrative.

- (4) In conformità del regolamento (CE) n. 216/2008, i membri dell'equipaggio di cabina devono continuare a essere idonei allo svolgimento dei compiti di sicurezza loro assegnati e a mantenere un livello di competenza adeguato allo scopo. I membri dell'equipaggio impegnati in operazioni commerciali devono essere in possesso di un attestato, secondo quanto inizialmente stabilito nell'allegato III, capitolo O, lettera d) del punto OPS 1.1005 del regolamento (CEE) n. 3922/91, del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile ⁽³⁾. Di conseguenza, si profila la necessità di definire norme sulle qualifiche dell'equipaggio di cabina e sui corrispondenti attestati.
- (5) Il regolamento (UE) n. 1178/2011 non fa riferimento alle capacità di sorveglianza delle autorità competenti. Per tale ragione il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 al fine di definire un sistema di amministrazione e gestione delle autorità competenti e delle organizzazioni. In linea con il regolamento (CE) n. 216/2008, occorre altresì includere nel regolamento (UE) n. 1178/2011 una rete delle informazioni tra Stati membri, Commissione e Agenzia.
- (6) È necessario garantire all'industria aeronautica e alle amministrazioni degli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi al nuovo quadro normativo e per riconoscere, a talune condizioni, la validità dei certificati, compresi gli attestati riguardanti la formazione in materia di sicurezza, rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (7) Al fine di garantire una transizione lineare e un elevato grado di uniformità nel campo della sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione è opportuno che le misure attuative riflettano lo stato dell'arte, tenendo conto delle migliori pratiche e dei progressi tecnici e scientifici compiuti

⁽¹⁾ GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

nel settore dell'addestramento dell'equipaggio. Di conseguenza, occorre prendere in considerazione il regolamento (CEE) n. 3922/91 nonché i requisiti tecnici e le procedure amministrative concordate dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile («ICAO») e dalle autorità aeronautiche comuni fino al 30 giugno 2009, oltre che la legislazione vigente riguardante uno specifico ambito nazionale.

- (8) Il regolamento (UE) n. 1178/2011 dev'essere perciò modificato di conseguenza.
- (9) Le misure specificate nell'allegato III al regolamento (CEE) n. 3922/91 per l'attestato di formazione in materia di sicurezza dell'equipaggio di cabina sono soppresse in conformità dell'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008. Le misure adottate dal presente regolamento vanno considerate come le misure corrispondenti.
- (10) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») ha preparato un progetto di norme di attuazione e l'ha presentato alla Commissione sotto forma di parere, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

- 1) all'articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti:
- «6. le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca degli attestati di equipaggio di cabina, oltre che i privilegi e le responsabilità dei titolari di attestati di equipaggio di cabina;
7. le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca di certificati di organizzazioni per l'addestramento dei piloti e di centri aeromedici impegnati nella qualificazione e nella valutazione aeromedica dell'equipaggio dell'aviazione civile;
8. i requisiti per la certificazione di dispositivi di addestramento al volo simulato e per le organizzazioni che utilizzano e operano tali dispositivi;
9. i requisiti per il sistema di amministrazione e gestione che devono essere soddisfatti dagli Stati membri, dall'Agenzia e dalle organizzazioni in relazione alle norme di cui ai punti dall'1 all'8.»;
- 2) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 11, 12 e 13:

«11) *“membro di equipaggio di cabina”*: un membro dell'equipaggio sufficientemente qualificato, diverso da un membro dell'equipaggio di condotta o tecnico, incaricato da un operatore a svolgere compiti riguardanti la sicurezza dei passeggeri e del volo durante le operazioni;

12) *“personale di bordo”*: l'equipaggio di condotta e l'equipaggio di cabina;

13) *“certificato, autorizzazione o organizzazione conforme alle JAR”*: un certificato o un'autorizzazione rilasciati o riconosciuti oppure l'organizzazione certificata, autorizzata, registrata o riconosciuta, a norma delle procedure e della legislazione nazionale conforme alle JAR, da uno Stato membro che ha attuato la JAR pertinente e che è stata raccomandata per il riconoscimento reciproco nell'ambito del sistema delle Autorità aeronautiche comuni in relazione alla suddetta JAR.»;

3) all'articolo 4, paragrafo 1:

— l'espressione «all'8 aprile 2012» è sostituita da «a che il presente regolamento trova applicazione»;

— l'espressione «l'8 aprile 2017» è sostituita da «l'8 aprile 2018»;

4) sono aggiunti i seguenti articoli 10 *bis*, 10 *ter* e 10 *quater*:

«Articolo 10 bis

Organizzazioni di addestramento dei piloti

1. Le organizzazioni di addestramento dei piloti devono soddisfare i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui agli allegati VI e VII e devono essere certificate.

2. Le organizzazioni di addestramento dei piloti in possesso di certificati conformi alle JAR rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento si considerano titolari di un certificato in conformità al presente regolamento.

In questi casi i privilegi di tali organizzazioni saranno limitati ai privilegi menzionati nell'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, le organizzazioni di addestramento dei piloti adeguano il proprio sistema di gestione, i propri programmi di addestramento, le proprie procedure e i propri manuali al fine di renderli conformi all'allegato VII al più tardi entro l'8 aprile 2014.

3. Le organizzazioni di addestramento conformi alle JAR registrate in uno Stato membro prima della data di pubblicazione del presente regolamento sono autorizzate a fornire addestramenti per il conseguimento di una licenza di pilota privato conforme alle JAR (PPL).

4. Gli Stati membri sostituiscono i certificati di cui al primo comma del paragrafo 2 con certificati conformi al formato stabilito nell'allegato VI al più tardi entro l'8 aprile 2017.

Articolo 10 ter

Dispositivi di addestramento al volo simulato

1. I dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD) utilizzati per l'addestramento, le verifiche e i controlli dei piloti, a eccezione dei dispositivi di addestramento usati per l'addestramento alle prove in volo, sono conformi ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati VI e VII e devono essere qualificati.

2. I certificati di qualificazione per FSTD conformi alle JAR rilasciati o riconosciuti prima della data di pubblicazione del presente regolamento si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento.

3. Gli Stati membri sostituiscono i certificati di cui al paragrafo 2 con certificati di qualificazione conformi al formato stabilito nell'allegato VI al più tardi entro l'8 aprile 2017.

Articolo 10 quater

Centri aeromedici

1. I centri aeromedici devono soddisfare i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui agli allegati VI e VII e devono essere certificati.

2. Le autorizzazioni per i centri aeromedici conformi alle JAR rilasciate o riconosciute da uno Stato membro prima della data di pubblicazione del presente regolamento si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento.

I centri aeromedici adeguano il proprio sistema di gestione, i propri programmi di addestramento, le proprie procedure e i propri manuali al fine di renderli conformi all'allegato VII al più tardi entro l'8 aprile 2014.

3. Gli Stati membri sostituiscono le autorizzazioni dei centri aeromedici di cui al primo comma del paragrafo 2 con certificati conformi al formato stabilito nell'allegato VI al più tardi entro l'8 aprile 2017.»;

5) sono aggiunti i seguenti articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater:

«Articolo 11 bis

Qualificazioni dell'equipaggio di cabina e corrispondenti attestati

1. I membri dell'equipaggio di cabina impegnati nelle operazioni commerciali con gli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE)

n. 216/2008 possiedono le qualifiche e sono titolari del relativo attestato in conformità ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati V e VI.

2. I membri dell'equipaggio di cabina che, prima della data di pubblicazione del presente regolamento, sono titolari di un attestato di formazione in materia di sicurezza rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 3922/91 ("OPS dell'UE"):

a) si considerano conformi al presente regolamento se soddisfano i requisiti applicabili in materia di addestramento, controllo e volo recente degli OPS dell'UE; o

b) sono tenuti, nel caso in cui non si conformino ai requisiti delle OPS UE applicabili in materia di addestramento, controllo e attività recenti, a portare a termine tutti gli addestramenti e i controlli previsti prima di considerarsi conformi al presente regolamento; o

c) sono tenuti, qualora non siano stati impegnati in operazioni commerciali su aeromobili per oltre 5 anni, a portare a termine il corso di addestramento iniziale e a superare l'esame corrispondente, a norma dell'allegato V, prima di considerarsi conformi al presente regolamento.

3. Gli attestati di formazione in materia di sicurezza rilasciati a norma delle OPS dell'UE sono sostituiti con attestati di equipaggio di cabina conformi al formato stabilito nell'allegato VI al più tardi entro l'8 aprile 2017.

4. I membri dell'equipaggio di cabina impegnati in operazioni commerciali con elicotteri alla data di pubblicazione del presente regolamento:

a) si considerano conformi ai requisiti di addestramento iniziale stabiliti dall'allegato V se soddisfano le disposizioni applicabili in materia di addestramento, controllo e volo recente delle JAR per quanto concerne il trasporto aereo commerciale con elicotteri; o

b) sono tenuti, nel caso in cui non soddisfino i requisiti applicabili in materia di addestramento, controllo e volo recente delle JAR per quanto concerne il trasporto aereo commerciale con elicotteri, a portare a termine tutti gli addestramenti e i controlli previsti per operare a bordo di elicotteri, a esclusione dell'addestramento iniziale, prima di considerarsi conformi al presente regolamento; o

c) sono tenuti, qualora non siano stati impegnati in operazioni commerciali su elicotteri per oltre 5 anni, a portare a termine il corso di addestramento iniziale e a superare l'esame corrispondente, a norma dell'allegato V, prima di considerarsi conformi al presente regolamento.

5. Fatto salvo l'articolo 2, a tutti i membri dell'equipaggio di cabina impegnati in operazioni commerciali su elicotteri sono rilasciati attestati di equipaggio di cabina conformi al formato stabilito nell'allegato VI entro e non oltre l'8 aprile 2013.

*Articolo 11 ter***Capacità di sorveglianza**

1. Gli Stati membri designano una o più entità come autorità competente all'interno dello Stato membro in questione, dotata degli opportuni poteri e responsabilità di certificazione e sorveglianza delle persone e organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme di attuazione.

2. Se uno Stato membro designa più di un'entità come autorità competente:

- a) gli ambiti di competenza di ciascuna autorità competente sono chiaramente definiti in termini di responsabilità e limiti geografici;
- b) tra tali entità è istituito un coordinamento per garantire un'efficace sorveglianza di tutte le organizzazioni e persone soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi mandati.

3. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità o le autorità competenti dispongano della capacità necessaria per garantire la sorveglianza di tutte le persone e organizzazioni interessate dal loro programma di supervisione, comprese le risorse sufficienti per soddisfare i requisiti del presente regolamento.

4. Gli Stati membri fanno in modo che il personale dell'autorità competente si astenga dall'esercitare le attività di supervisione qualora ciò possa direttamente o indirettamente determinare un conflitto di interessi, in particolare di natura familiare o economica.

5. Il personale autorizzato dall'autorità competente a svolgere compiti di certificazione e/o sorveglianza è abilitato a eseguire almeno le seguenti attività:

- a) esaminare i registri, i dati, le procedure e qualsiasi altro materiale pertinente allo svolgimento dei compiti di certificazione e/o sorveglianza;
- b) prelevare copie o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;
- c) richiedere una spiegazione orale in loco;
- d) accedere ai locali, ai siti operativi o ai mezzi di trasporto pertinenti;
- e) effettuare verifiche, indagini, valutazioni, ispezioni, tra cui ispezioni a terra e ispezioni a sorpresa;
- f) intraprendere o avviare provvedimenti attuativi, se del caso.

6. I compiti di cui al paragrafo 5 sono svolti in conformità con le disposizioni di legge del relativo Stato membro.

*Articolo 11 quater***Misure transitorie**

Per quanto concerne le organizzazioni di cui l'Agenzia è l'autorità competente a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 216/2008:

- a) gli Stati membri trasferiscono all'Agenzia tutte le registrazioni riguardanti la supervisione di tali organizzazioni al più tardi entro l'8 aprile 2013;
- b) le procedure di certificazione avviate prima dell'8 aprile 2012 da uno Stato membro saranno perfezionate da tale Stato membro in collaborazione con l'Agenzia. Dopo il rilascio del certificato da parte dello Stato membro interessato, l'Agenzia, in qualità di autorità competente, si assume tutte le responsabilità nei confronti di tale organizzazione.»
- 6) all'articolo 12 è aggiunto il seguente punto:

«1 ter. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli allegati dal I al IV fino all'8 aprile 2013;»
- 7) all'articolo 12, paragrafo 7, l'espressione «paragrafi da 2 a 6» è sostituita dall'espressione «paragrafi da 1 ter a 6»;
- 8) sono aggiunti i nuovi allegati V, VI e VII, che figurano come allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'8 aprile 2012.

2. In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le seguenti disposizioni:

- a) allegati dal V al VII fino all'8 aprile 2013;
- b) il paragrafo ORA.GEN.200, lettera a), punto 3, dell'allegato VII ai titolari di certificati di qualificazione FSTD che non sono un'organizzazione di addestramento autorizzata e non sono in possesso di un certificato di operatore aereo fino all'8 aprile 2014;
- c) gli allegati VI e VII alle organizzazioni di addestramento e ai centri aeromedici autorizzati non conformi alle JAR fino all'8 aprile 2014;
- d) il paragrafo CC.GEN.030 dell'allegato V fino all'8 aprile 2015;
- e) l'allegato V ai membri dell'equipaggio di cabina impegnati in operazioni commerciali con elicotteri fino all'8 aprile 2015;

- f) gli allegati VI e VII alle organizzazioni di addestramento che erogano una formazione soltanto per la licenza di pilota di aeromobili leggeri, pilota di aerostato o pilota di aliante fino all'8 aprile 2015;
- g) gli allegati VI e VII alle organizzazioni di addestramento che erogano una formazione per il rilascio di abilitazione di pilota collaudatore ai sensi del punto FCL.820 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1178/2011 fino all'8 aprile 2015.
3. Quando uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui al paragrafo 2, ne trasmette notifica sia alla Commissione che all'Agenzia. Tale notifica descrive la durata e le ragioni che giustificano la deroga in questione nonché il programma di attuazione con le azioni previste e il relativo calendario.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO V

QUALIFICAZIONE DELL'EQUIPAGGIO DI CABINA IMPEGNATO IN OPERAZIONI DI TRASPORTO AEREO COMMERCIALE**[PARTE—CC]**

CAPITOLO GEN

REQUISITI GENERALI**CC.GEN.001 Autorità competente**

Ai fini di questa parte, l'autorità competente è l'autorità designata dallo Stato membro in cui una persona richiede il rilascio di un attestato di equipaggio di cabina.

CC.GEN.005 Campo di applicazione

Questa parte fissa i requisiti per il rilascio di attestati di equipaggio di cabina e le condizioni per la loro validità e per il loro utilizzo da parte dei titolari.

CC.GEN.015 Richiesta di un attestato di equipaggio di cabina

La richiesta di un attestato di equipaggio di cabina è presentata nelle forme e con le modalità stabilite dall'autorità competente.

CC.GEN.020 Età minima

Il richiedente un attestato di equipaggio di cabina deve aver compiuto i 18 anni.

CC.GEN.025 Privilegi e condizioni

a) I privilegi dei titolari di un attestato di equipaggio di cabina consistono nell'operare come membri dell'equipaggio di cabina in operazioni di trasporto aereo commerciale con aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008.

b) I membri dell'equipaggio di cabina possono esercitare i privilegi specificati alla lettera a) solo se:

- 1) sono in possesso di un attestato di equipaggio di cabina come specificato al paragrafo CC.CCA.105; e
- 2) soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi CC.GEN.030, CC.TRA.225 e i requisiti applicabili della parte MED.

CC.GEN.030 Documenti e conservazione della documentazione

Al fine di dimostrare la conformità con i requisiti applicabili come specificato al paragrafo CC.GEN.025, lettera b), ciascun titolare conserva e fornisce su richiesta l'attestato di equipaggio di cabina, l'elenco e i documenti relativi all'addestramento e ai controlli corrispondenti alla sua qualifica o alle sue qualifiche per il tipo o la variante di aeromobile, a meno che l'operatore che si avvale dei suoi servizi conservi tali documenti e, su richiesta, possa metterli prontamente a disposizione dell'autorità competente o del titolare.

CAPITOLO CCA

REQUISITI SPECIFICI PER L'ATTESTATO DI EQUIPAGGIO DI CABINA**CC.CCA.100 Rilascio dell'attestato di equipaggio di cabina**

a) Gli attestati di equipaggio di cabina sono rilasciati esclusivamente ai richiedenti che abbiano superato l'esame al termine di un corso di addestramento iniziale, conformemente ai requisiti di questa parte.

b) Gli attestati di equipaggio di cabina sono rilasciati:

- 1) dall'autorità competente; e/o
- 2) da un'organizzazione autorizzata al rilascio dall'autorità competente.

CC.CCA.105 Validità dell'attestato di equipaggio di cabina

L'attestato di equipaggio di cabina è rilasciato con durata illimitata e rimane valido, a meno che:

- a) non venga sospeso o revocato dall'autorità competente; o
- b) il suo titolare non abbia esercitato i corrispondenti privilegi nei 60 mesi precedenti su almeno un tipo di aeromobile.

CC.CCA.110 Sospensione e revoca dell'attestato di equipaggio di cabina

- a) Se i titolari non soddisfano i requisiti della presente parte, il loro attestato di equipaggio di cabina può essere sospeso o revocato dall'autorità competente.
- b) In caso di sospensione o revoca dell'attestato di equipaggio di cabina da parte dell'autorità competente, i titolari:
 - 1) saranno informati per iscritto in merito a tale decisione nonché al loro diritto di ricorso in conformità alla legislazione nazionale;
 - 2) si asterranno dall'esercitare i privilegi garantiti dall'attestato di equipaggio di cabina;
 - 3) ne daranno tempestivamente comunicazione all'operatore o agli operatori che si avvalgono dei loro servizi;
 - 4) restituiranno l'attestato, in conformità alla procedura applicabile stabilita dall'autorità competente.

CAPITOLO TRA

REQUISITI DI ADDESTRAMENTO PER RICHIEDENTI E TITOLARI DELL'ATTESTATO DI EQUIPAGGIO DI CABINA**CC.TRA.215 Fornitura di addestramento**

L'addestramento previsto da questa parte:

- a) è erogato da organizzazioni di addestramento o da operatori del trasporto aereo commerciale a tal fine autorizzati dall'autorità competente;
- b) è erogato da personale adeguatamente specializzato e qualificato per gli elementi trattati;
- c) è condotto secondo un programma e un syllabo documentati nell'autorizzazione in possesso dell'organizzazione.

CC.TRA.220 Corso di addestramento iniziale ed esame

- a) I richiedenti un attestato di equipaggio di cabina portano a termine un percorso di addestramento iniziale per acquisire familiarità con l'ambiente aeronautico e conoscenze generali sufficienti nonché le competenze di base richieste per svolgere i compiti e ottemperare agli obblighi correlati alla sicurezza dei passeggeri e del volo nel corso di operazioni normali, anomale e di emergenza.
- b) Il programma del corso di addestramento iniziale comprende perlomeno gli elementi specificati nell'appendice 1 di questa parte. Esso prevede una formazione sia teorica che pratica.
- c) I richiedenti un attestato di equipaggio di cabina sostengono un esame che tratta tutti gli elementi del programma di addestramento specificati alla lettera b), a eccezione della formazione in materia di gestione del personale di bordo (CRM), per dimostrare di aver conseguito il livello di conoscenza e di competenza richiesto alla lettera a).

CC.TRA.225 Qualificazione o qualificazioni riguardanti un tipo o una variante di aeromobile

- a) I titolari di un attestato di equipaggio di cabina valido possono operare su un aeromobile solamente se sono in possesso delle qualifiche di cui alle disposizioni applicabili della parte ORO.
- b) Per essere in possesso delle qualifiche riguardanti un tipo o una variante di aeromobile, il titolare dell'attestato:
 - 1) deve soddisfare i requisiti applicabili in termini di addestramento, verifica e validità, che includono, per l'aeromobile su cui deve operare:
 - i) un addestramento specifico per il tipo di aeromobile, un addestramento per la conversione dell'operatore e un addestramento di familiarizzazione;
 - ii) un addestramento per differenze;
 - iii) un addestramento periodico;
 - 2) nei 6 mesi precedenti deve aver prestato servizio sul tipo di aeromobile o deve aver ultimato il corso di aggiornamento e la verifica corrispondenti prima di poter operare nuovamente su quel tipo di aeromobile.

Appendice 1 alla parte—CC

Corso di addestramento iniziale ed esame

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

Il programma di addestramento iniziale comprende almeno i seguenti elementi:

1. **Conoscenze teoriche generali sull'aviazione e sui regolamenti in vigore nel settore dell'aviazione, che includono tutti gli elementi pertinenti ai compiti e alle responsabilità dell'equipaggio di cabina:**

- 1.1. conoscenza generale della terminologia aeronautica, teoria del volo, distribuzione dei passeggeri, aree delle operazioni, meteorologia ed effetti della contaminazione di superficie dell'aeromobile;
- 1.2. regolamenti in vigore nel settore dell'aviazione pertinenti all'equipaggio di cabina e al ruolo dell'autorità competente;
- 1.3. compiti e responsabilità dell'equipaggio di cabina durante le operazioni e la necessità di reagire con tempestività ed efficienza alle situazioni di emergenza;
- 1.4. mantenimento della competenza e dell'idoneità necessarie per operare come membro d'equipaggio di cabina, anche in relazione alle limitazioni temporali in merito al volo e al servizio, e requisiti relativi ai periodi di riposo;
- 1.5. importanza di assicurare che i documenti e i manuali pertinenti siano mantenuti aggiornati e contengano, se del caso, le modifiche introdotte dall'operatore,
- 1.6. importanza del fatto che l'equipaggio di cabina svolga i propri compiti conformemente al manuale operativo dell'operatore;
- 1.7. importanza di tenere una riunione informativa (briefing) con l'equipaggio di cabina prima del volo e di comunicare le informazioni necessarie in materia di sicurezza, tenendo conto dei suoi compiti specifici;
- 1.8. importanza di stabilire i casi in cui i membri dell'equipaggio di cabina hanno l'autorità e la responsabilità di procedere a un'evacuazione e di avviare altre procedure di emergenza.

2. **Comunicazione:**

durante l'addestramento deve essere sottolineata l'importanza di una comunicazione efficace tra l'equipaggio di cabina e l'equipaggio di condotta, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e alla necessità di utilizzare un linguaggio e una terminologia comuni.

3. **Corso introduttivo sul fattore umano (HF) in aviazione e sulla gestione del personale di bordo (CRM)**

Il corso deve essere impartito da almeno un istruttore CRM per equipaggio di cabina. Gli elementi dell'addestramento devono essere trattati in maniera approfondita e includere almeno i seguenti aspetti:

- 3.1. *aspetti generali*: fattore umano in aviazione, istruzioni generali su principi e obiettivi della CRM, prestazioni umane e loro limiti;
- 3.2. *aspetti relativi al singolo membro dell'equipaggio di cabina*: consapevolezza personale, errore umano e affidabilità, atteggiamenti e comportamenti, autovalutazione; stress e gestione dello stress; stanchezza e vigilanza; assertività; consapevolezza della situazione, acquisizione ed elaborazione delle informazioni.

4. **Assistenza ai passeggeri e sorveglianza della cabina:**

- 4.1. importanza di una corretta assegnazione dei posti, tenuto conto della massa e del bilanciamento dell'aeromobile, delle categorie speciali di passeggeri e della necessità di far sedere i passeggeri non disabili vicino alle uscite non sorvegliate;
- 4.2. disposizioni relative allo stivaggio in condizioni di sicurezza dei bagagli in cabina e degli oggetti necessari per il servizio in cabina e al rischio che essi possano divenire pericolosi per gli occupanti della cabina o possano ostruire l'accesso all'equipaggiamento o alle uscite di emergenza dell'aeromobile ovvero danneggiarli;
- 4.3. consigli relativi all'individuazione e alla gestione dei passeggeri che si trovano sotto l'effetto di alcol o sotto l'influsso di stupefacenti, o che diventano aggressivi;

- 4.4. precauzioni da prendere qualora vengano trasportati animali vivi in cabina;
 - 4.5. interventi da attuare in caso di turbolenza, compresa la messa in sicurezza della cabina;
 - 4.6. metodi usati per la motivazione dei passeggeri e il controllo degli stessi, in modo da accelerare l'evacuazione dell'aeromobile in caso di emergenza.
- 5. Aspetti di medicina aeronautica e di pronto soccorso:**
- 5.1. istruzioni generali sugli aspetti di medicina aeronautica e di sopravvivenza;
 - 5.2. effetti fisiologici del volo, con particolare riguardo all'ipossia, ai requisiti in termini di ossigeno, alla funzione delle trombe di Eustachio e ai barotraumi;
 - 5.3. elementi fondamentali di pronto soccorso, in caso di:
 - a) mal d'aria;
 - b) disturbi gastrointestinali;
 - c) iperventilazione;
 - d) ustioni;
 - e) ferite;
 - f) perdita di conoscenza;
 - g) fratture e lesioni dei tessuti molli;
 - 5.4. emergenze mediche a bordo e corrispondenti interventi di pronto soccorso, quanto meno in caso di:
 - a) asma;
 - b) stress e reazioni allergiche;
 - c) shock;
 - d) diabete;
 - e) soffocamento;
 - f) epilessia;
 - g) parto;
 - h) ictus; e
 - i) infarto del miocardio;
 - 5.5. utilizzo di apparecchiature appropriate tra cui ossigeno di pronto soccorso, cassetta del pronto soccorso e kit di pronto soccorso medico, e loro contenuto;
 - 5.6. esercitazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare effettuate da ciascun membro dell'equipaggio di cabina con un apposito manichino e tenendo conto delle caratteristiche dell'ambiente di un aeromobile;
 - 5.7. salute e igiene durante il viaggio, tra cui:
 - a) igiene a bordo;
 - b) rischio di contatto con malattie infettive e mezzi per ridurre tali rischi;
 - c) trattamento dei rifiuti clinici;
 - d) disinfezione dell'aeromobile;
 - e) gestione di casi di decesso a bordo; e

f) gestione dell'allerta, effetti fisiologici dell'affaticamento, fisiologia del sonno, ritmo circadiano e cambiamenti di fuso orario.

6. Merci pericolose secondo le Istruzioni tecniche dell'ICAO applicabili

7. Aspetti generali relativi alla sicurezza nel settore dell'aviazione, compresa la familiarità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 300/2008

8. Addestramento in caso di incendio e fumo:

8.1. porre l'accento sul dovere dell'equipaggio di cabina di far fronte con prontezza alle emergenze dovute a incendi e al fumo; in particolare, porre l'enfasi sull'importanza di individuare l'effettiva causa dell'incendio;

8.2. importanza di informare immediatamente l'equipaggio di condotta, nonché delle azioni specifiche necessarie per il coordinamento e l'assistenza quando vengono rilevati un incendio o la presenza di fumo;

8.3. necessità di controlli frequenti delle aree soggette a rischio di incendio, inclusi i bagni, e dei corrispondenti rivelatori di fumo;

8.4. classificazione degli incendi e tipo appropriato di agenti estinguenti e procedure da seguire per particolari situazioni in caso di incendio;

8.5. tecniche di applicazione degli agenti estinguenti, conseguenze di un'applicazione sbagliata e uso in spazi ristretti, inclusi un addestramento pratico sugli interventi antincendio e tecniche per indossare e utilizzare gli indumenti di protezione presenti a bordo;

8.6. procedure generali relative ai servizi di emergenza a terra negli aeroporti.

9. Addestramento relativo alla sopravvivenza:

9.1. principi di sopravvivenza in ambienti ostili (ad esempio regione polare, deserto, giungla, mare); e

9.2. addestramento alla sopravvivenza in acqua, che preveda istruzioni su come indossare e utilizzare l'equipaggiamento personale di galleggiamento in acqua e su come usare canotti di salvataggio o altro equipaggiamento analogo, nonché esercitazioni sull'uso effettivo di tali attrezzature in acqua.

ALLEGATO VI

REQUISITI DELLE AUTORITÀ PER IL PERSONALE DI BORDO

[PARTE ARA]

CAPITOLO GEN

REQUISITI GENERALI

SEZIONE I

Disposizioni generali**ARA.GEN.105 Definizioni**

Ai fini di questa parte e della parte ORA, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "metodi accettabili di rispondenza (AMC)", norme non vincolanti adottate dall'Agenzia per illustrare i metodi atti a stabilire la conformità al regolamento di base e alle relative norme attuative;
- 2) "metodi alternativi di rispondenza", i metodi che propongono un'alternativa agli AMC esistenti o quelli che propongono nuovi metodi per stabilire la conformità con il regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme attuative per i quali non sono stati adottati dall'Agenzia alcuni AMC corrispondenti;
- 3) "organizzazione di addestramento approvata (ATO)", un'organizzazione qualificata per il rilascio o il mantenimento di un'approvazione a fornire l'addestramento per le licenze di pilota e le corrispondenti abilitazioni e certificati;
- 4) "modello di dispositivo di addestramento strumentale basico (modello BITD)", una combinazione di hardware e software per la quale è stata ottenuta una qualificazione BITD;
- 5) "specifiche di certificazione (CS)", le norme tecniche adottate dall'Agenzia che riportano i metodi atti a dimostrare la conformità al regolamento di base e alle relative norme attuative e che possono essere impiegati dall'organizzazione ai fini della certificazione;
- 6) "istruttore di volo (FI)", un istruttore con i privilegi di fornire l'addestramento su un aeromobile, in conformità alla parte FCL;
- 7) "dispositivo di addestramento al volo simulato (FSTD)", un dispositivo di addestramento che sia:
 - a) nel caso di velivoli, un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (FTD), un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT) o un dispositivo di addestramento strumentale basico (BITD);
 - b) nel caso di elicotteri, un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (FTD) o un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT);
- 8) "qualificazione FSTD", il livello di capacità tecnica di un FSTD come definito nel documento di conformità;
- 9) "utente di FSTD", l'organizzazione o la persona che richiede a un'ATO l'addestramento, il controllo o la prova utilizzando un FSTD;
- 10) "fermo macchina", il divieto ufficiale imposto a un aeromobile di decollare e l'adozione delle misure a tal fine necessarie;
- 11) "materiale esplicativo (GM)", materiale non vincolante sviluppato dall'Agenzia che aiuta ad illustrare il significato di un requisito o di una specifica e che viene utilizzato per fornire supporto all'interpretazione del regolamento di base, delle relative norme attuative e degli AMC;
- 12) "ARO.RAMP", il capitolo RAMP nell'allegato II del regolamento sulle operazioni aeree;
- 13) "altro dispositivo di addestramento (OTD)", un ausilio utilizzato per l'addestramento dei piloti diverso da un FSTD, che fornisce l'addestramento nei casi in cui non sia necessario un ambiente completo della cabina di pilotaggio;
- 14) "parte ARA", l'allegato VI del regolamento sul personale di bordo dell'aviazione civile;
- 15) "parte ORO", l'allegato III del regolamento sulle operazioni aeree;

- 16) "parte CC", l'allegato V del regolamento sul personale di bordo dell'aviazione civile;
- 17) "parte FCL", l'allegato I del regolamento sul personale di bordo dell'aviazione civile;
- 18) "parte MED", l'allegato IV del regolamento sul personale di bordo dell'aviazione civile;
- 19) "parte ORA", l'allegato VII del regolamento sul personale di bordo dell'aviazione civile;
- 20) "sede principale", sede centrale o sede legale dell'organizzazione dove vengono svolte le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività di cui al presente regolamento;
- 21) "manuale delle prove di qualifica (QTG)", un documento ideato per dimostrare che le prestazioni e le qualità di manovra di un FSTD rappresentano quelle dell'aeromobile, classe di velivolo o tipo di elicottero, simulato entro i limiti prescritti, e che tutti i requisiti applicabili sono soddisfatti. Il QTG include sia i dati dell'aeromobile, classe di velivolo o tipo di elicottero sia i dati di FSTD utilizzati a sostegno della convalida.

ARA.GEN.115 Documentazione di controllo

L'autorità competente fornisce tutti gli atti legislativi, le norme, i regolamenti, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti al personale interessato in modo che possa svolgere i compiti assegnati e adempiere alle proprie responsabilità.

ARA.GEN.120 Metodi di rispondenza

- a) L'Agenzia sviluppa i metodi accettabili di rispondenza (AMC) che possono essere utilizzati per stabilire la conformità con il regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme attuative. In caso di conformità con gli AMC, i corrispondenti requisiti delle norme attuative sono soddisfatti.
- b) Possono essere utilizzati metodi alternativi di rispondenza per stabilire la conformità alle norme attuative.
- c) L'autorità competente stabilisce un sistema per decidere con coerenza se tutti i metodi alternativi di rispondenza utilizzati da parte propria o dalle organizzazioni e persone sotto il suo controllo permettano di stabilire la conformità con il regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme attuative.
- d) L'autorità competente valuta tutti i metodi alternativi di rispondenza proposti da un'organizzazione in conformità al paragrafo ORA.GEN.120, analizzando la documentazione fornita e, se necessario, conducendo un'ispezione presso l'organizzazione.

Qualora ritenga che i metodi alternativi di rispondenza siano conformi alle norme attuative, l'autorità competente senza alcun indugio:

- 1) comunica al richiedente che i metodi alternativi di rispondenza possono essere applicati e, se del caso, modifica di conseguenza l'approvazione o il certificato del richiedente;
 - 2) ne comunica all'Agenzia il contenuto, allegando tutta la documentazione pertinente in copia;
 - 3) informa gli altri Stati membri dei metodi alternativi di rispondenza approvati.
- e) Nel caso in cui essa stessa utilizzi metodi alternativi di rispondenza per conformarsi al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative, l'autorità competente:
 - 1) le mette a disposizione di tutte le organizzazioni e persone sotto il suo controllo;
 - 2) ne informa senza alcun indugio l'Agenzia.

L'autorità competente fornisce all'Agenzia una descrizione dettagliata dei metodi alternativi di rispondenza, comprese tutte le revisioni delle procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri l'osservanza delle norme attuative.

ARA.GEN.125 Informazioni all'Agenzia

- a) L'autorità competente informa l'Agenzia senza alcun indugio qualora riscontri problemi significativi nell'attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative.
- b) L'autorità competente fornisce all'Agenzia informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, desunte dalle segnalazioni di eventi ricevute.

ARA.GEN.135 Reazione immediata a un problema di sicurezza

- a) Fatta salva la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, l'autorità competente attua un sistema per raccogliere, analizzare e divulgare in maniera adeguata le informazioni relative alla sicurezza.
- b) L'Agenzia attua un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni ricevute in materia di sicurezza e fornisce agli Stati membri e alla Commissione, senza indebiti ritardi, tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, che sono loro necessarie per reagire prontamente a un problema di sicurezza concernente i prodotti, le parti, le pertinenze, le persone o le organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative.
- c) Al momento della ricezione delle informazioni di cui alle lettere a) e b), l'autorità competente adotta provvedimenti adeguati per risolvere i problemi di sicurezza.
- d) I provvedimenti adottati di cui alla lettera c) sono immediatamente notificati a tutte le persone o organizzazioni tenute a rispettarli ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative. L'autorità competente comunica anche tali provvedimenti all'Agenzia e, nel caso in cui fosse richiesta un'azione combinata, agli altri Stati membri interessati.

SEZIONE II**Gestione****ARA.GEN.200 Sistema di gestione**

- a) L'autorità competente stabilisce e mantiene un sistema di gestione, che includa quanto meno:
 - 1) politiche e procedure documentate per descrivere l'organizzazione, i mezzi e i metodi adottati per conformarsi al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative. Le procedure sono mantenute aggiornate e vengono utilizzate come documenti di lavoro di base in seno all'autorità competente per tutti i compiti pertinenti;
 - 2) un numero sufficiente di addetti per assolvere ai compiti che le incombono e per adempiere alle proprie responsabilità. Tale personale dispone delle qualifiche per svolgere i compiti che gli sono stati assegnati e ha le conoscenze, l'esperienza, la formazione iniziale e periodica necessarie a garantire una costante competenza. È necessario dotarsi di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto espletamento di tutti i compiti;
 - 3) strutture e uffici adeguati allo svolgimento dei compiti che gli sono stati assegnati;
 - 4) una funzione per monitorare la conformità del sistema di gestione con i requisiti corrispondenti e l'adeguatezza delle procedure, compresa l'istituzione di un processo di audit interno nonché di un processo di gestione del rischio per la sicurezza. Il monitoraggio della conformità deve includere un sistema di rendicontazione delle conclusioni del processo di audit all'alta dirigenza dell'autorità competente per garantire l'attuazione delle azioni correttive necessarie;
 - 5) una persona o un gruppo di persone che rispondono unicamente all'alta dirigenza dell'autorità competente per la funzione di monitoraggio della conformità.
- b) Per ogni settore di attività, compreso il sistema di gestione, l'autorità competente nomina una o più persone che siano responsabili globalmente della gestione del compito o dei compiti in questione.
- c) L'autorità competente stabilisce procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni e gli aiuti necessari con altre autorità competenti interessate, anche per quanto concerne tutti i rilievi sollevati e le azioni avviate in esito alla sorveglianza su persone e organizzazioni che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma che sono certificate dall'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia.
- d) Ai fini della standardizzazione, è messa a disposizione dell'Agenzia una copia delle procedure inerenti al sistema di gestione e delle relative modifiche.

ARA.GEN.205 Assegnazione di compiti a enti qualificati

- a) Gli Stati membri affidano i compiti relativi alla certificazione iniziale o alla sorveglianza continua di persone o organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative unicamente a enti qualificati. Nell'assegnare tali compiti, l'autorità competente si assicura di:
 - 1) disporre di un sistema in funzione per valutare, inizialmente e in maniera continua, che l'ente qualificato sia conforme all'allegato V del regolamento (CE) n. 216/2008.

Questo sistema e i risultati delle valutazioni devono essere documentati;

⁽¹⁾ GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.

- 2) aver stabilito con un ente qualificato un accordo documentato e approvato da entrambe le parti al livello manageriale adeguato, in cui siano chiaramente definiti:
 - i) i compiti da svolgere;
 - ii) le dichiarazioni, le relazioni e i registrazioni da fornire;
 - iii) le condizioni tecniche da soddisfare nell'esecuzione di tali compiti;
 - iv) la corrispondente copertura di responsabilità;
 - v) la protezione data alle informazioni acquisite nell'assolvimento di tali compiti;
- b) L'autorità competente assicura che il processo di audit interno e il processo di gestione del rischio per la sicurezza richiesti al paragrafo ARA.GEN.200, lettera a), punto 4, trattino tutti i compiti di certificazione o sorveglianza continua svolti per conto di quest'ultima.

ARA.GEN.210 Modifiche al sistema di gestione

- a) L'autorità competente si dota di un sistema per individuare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i compiti che le incombono e di adempiere alle proprie responsabilità come definito nel regolamento (CE) n. 216/2008 e nelle relative norme attuative. Questo sistema deve permettere di adottare le azioni atte ad assicurare che il sistema di gestione resti adeguato ed efficace.
- b) L'autorità competente aggiorna il proprio sistema di gestione per riflettere le modifiche al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative in maniera tempestiva, in modo da garantire un'attuazione efficace.
- c) L'autorità competente notifica all'Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i compiti che le incombono e di adempiere alle proprie responsabilità come definito nel regolamento (CE) n. 216/2008 e nelle relative norme attuative.

ARA.GEN.220 Tenuta dei registrazioni

- a) L'autorità competente stabilisce un sistema per la tenuta dei registrazioni che fornisca un'adeguata archiviazione, accessibilità e tracciabilità affidabile per quanto concerne:
 - 1) le politiche e le procedure documentate del sistema di gestione;
 - 2) l'addestramento, la qualifica e l'approvazione del proprio personale;
 - 3) l'assegnazione dei compiti, inclusi gli elementi previsti al paragrafo ARA.GEN.205, nonché i particolari dei compiti assegnati;
 - 4) i processi di certificazione e della sorveglianza continua delle organizzazioni certificate;
 - 5) i processi per il rilascio di licenze, abilitazioni, certificati e attestati al personale e per la continua sorveglianza dei titolari di tali licenze, abilitazioni, certificati e attestati;
 - 6) i processi per il rilascio dei certificati di qualificazione FSTD e per la sorveglianza continua dell'FSTD e dell'organizzazione che lo utilizza;
 - 7) la sorveglianza su persone e organizzazioni che svolgono attività nel territorio dello Stato membro, ma che sono sorvegliate o certificate dall'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia, come concordato tra tali autorità;
 - 8) la valutazione e la notifica all'Agenzia di metodi alternativi di rispondenza proposti dalle organizzazioni e la valutazione di metodi alternativi di rispondenza utilizzati dall'autorità competente stessa;
 - 9) le rilievi, le azioni correttive e la data di conclusione delle azioni;
 - 10) i provvedimenti attuativi adottati;
 - 11) le informazioni sulla sicurezza e il seguito dato loro;
 - 12) il ricorso a misure di flessibilità in conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 216/2008.
- b) L'autorità competente mantiene un elenco di tutti i certificati delle organizzazioni, i certificati di qualificazione FSTD e le licenze, i certificati e gli attestati del personale rilasciati.
- c) Tutti i registrazioni sono conservati per il periodo minimo specificato nel presente regolamento. In mancanza di tale indicazione, i registrazioni sono conservati per un periodo minimo di 5 anni, fatta salva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

SEZIONE III

Sorveglianza, certificazione e attuazione**ARA.GEN.300 Sorveglianza**

- a) L'autorità competente verifica:
- 1) il soddisfacimento dei requisiti applicabili alle organizzazioni o alle persone prima del rilascio di un certificato, un'approvazione o un certificato di qualificazione FSTD all'organizzazione oppure di una licenza, certificato, abilitazione o attestato al personale, a seconda dei casi;
 - 2) la continua conformità ai requisiti applicabili delle organizzazioni che essa ha certificato, delle persone e dei titolari dei certificati di qualificazione FSTD;
 - 3) l'attuazione di appropriate misure di sicurezza imposte dall'autorità competente come definito al paragrafo ARA.GEN.135, lettere c) e d).
- b) Tale verifica:
- 1) è suffragata da documenti intesi specificamente a fornire al personale responsabile della sorveglianza sulla sicurezza una guida per lo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - 2) fornisce alle persone e alle organizzazioni interessate i risultati dell'attività di sorveglianza sulla sicurezza;
 - 3) si fonda su verifiche e ispezioni, tra cui ispezioni a terra e ispezioni a sorpresa;
 - 4) fornisce all'autorità competente gli elementi probanti necessari nel caso in cui siano richieste azioni aggiuntive, compresi i provvedimenti di cui ai paragrafi ARA.GEN.350 e ARA.GEN.355.
- c) Il campo di applicazione della sorveglianza di cui alle lettere a) e b) tiene conto dei risultati delle passate attività di sorveglianza e delle priorità di sicurezza.
- d) Fatte salve le competenze degli Stati membri e i loro obblighi come definiti alla sezione ARA.RAMP, il campo di applicazione della sorveglianza sulle attività svolte nel territorio di uno Stato membro da persone o organizzazioni stabilite o residenti in un altro Stato membro è determinato sulla base delle priorità di sicurezza, nonché delle attività di sorveglianza passate.
- e) Nel caso in cui l'attività di una persona o di un'organizzazione coinvolga più di uno Stato membro o l'Agenzia, l'autorità competente responsabile della sorveglianza di cui alla lettera a) può accettare di far svolgere tali compiti di sorveglianza dall'autorità o dalle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri dove viene svolta l'attività o dall'Agenzia. Ogni persona o organizzazione soggetta a tale accordo è informata dell'esistenza dello stesso e del suo campo di applicazione.
- f) L'autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute utili per la sorveglianza, incluse quelle per le ispezioni a terra e a sorpresa.

ARA.GEN.305 Programma di sorveglianza

- a) L'autorità competente stabilisce e mantiene un programma di sorveglianza che includa le attività di sorveglianza richieste dal paragrafo ARA.GEN.300 e dalla sezione ARO.RAMP.
- b) Per le organizzazioni certificate dall'autorità competente e i titolari dei certificati di qualificazione FSTD, il programma di sorveglianza è sviluppato tenendo conto della natura specifica dell'organizzazione, della complessità delle sue attività e dei risultati delle attività di certificazione e/o di sorveglianza passate, nonché si basa sulla valutazione dei rischi associati. Tale programma comprende all'interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:
- 1) audit e ispezioni, incluse le ispezioni a terra e le ispezioni a sorpresa, ove opportuno;
 - 2) riunioni convocate tra il dirigente responsabile e l'autorità competente per assicurare che entrambi siano informati in merito a questioni significative.
- c) Per le organizzazioni certificate dall'autorità competente e i titolari di certificati di qualificazione FSTD è applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza che non ecceda i 24 mesi.

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se si dimostra che si sono abbassati i livelli conseguiti in materia di sicurezza dall'organizzazione o dal titolare del certificato di qualificazione FSTD.

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a un massimo di 36 mesi nel caso in cui l'autorità competente stabilisca che durante i 24 mesi precedenti:

- 1) l'organizzazione ha dimostrato un'efficace individuazione dei pericoli per la sicurezza aerea e la gestione dei rischi associati;
- 2) l'organizzazione ha costantemente dimostrato ai sensi del paragrafo ORA.GEN.130 di aver pieno controllo su tutte le modifiche;
- 3) non sono stati emessi rilievi di livello 1;
- 4) tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo temporale accettato o esteso dall'autorità competente in base alla definizione di cui al paragrafo ARA.GEN.350, lettera d), punto 2.

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, in aggiunta ai punti di cui sopra, l'organizzazione avesse stabilito, e l'autorità competente approvato, un'efficace sistema di segnalazione continuo all'autorità competente sul livello conseguito in materia di sicurezza e sul rispetto della regolamentazione da parte dell'organizzazione stessa.

- d) Per le persone titolari di una licenza, di un certificato, di un'abilitazione o di un attestato rilasciato dall'autorità competente, il programma di sorveglianza include ispezioni, anche a sorpresa, ove opportuno.
- e) Il programma di sorveglianza comprende la registrazione delle date in cui devono essere svolti gli audit, le ispezioni e le riunioni e quando tali audit, ispezioni e riunioni sono stati svolti.

ARA.GEN.310 Procedura per la certificazione iniziale — Organizzazioni

- a) Al ricevimento di una richiesta per il rilascio iniziale di un certificato per un'organizzazione, l'autorità competente verifica che l'organizzazione rispetti i requisiti applicabili.
- b) Se soddisfatta della conformità dell'organizzazione ai requisiti applicabili, l'autorità competente rilascia il certificato o i certificati, come stabilito nelle appendici III e IV di questa parte. Il certificato o i certificati sono rilasciati per una durata illimitata. I privilegi e il campo di applicazione delle attività che l'organizzazione è autorizzata a condurre sono specificati nei termini di approvazione allegati al certificato o ai certificati.
- c) Al fine di permettere a un'organizzazione di dare attuazione alle modifiche senza l'approvazione preventiva dell'autorità competente in conformità al paragrafo ORA.GEN.130, l'autorità competente deve approvare la procedura proposta dall'organizzazione, che definisce il campo di applicazione di tali modifiche e descrive il modo in cui tali modifiche verranno gestite e notificate.

ARA.GEN.315 Procedura per il rilascio, il rinnovo, il ripristino o la modifica di licenze, abilitazioni, certificati o attestati — Persone

- a) Al ricevimento di una richiesta per il rilascio, il rinnovo, il ripristino o la modifica di una licenza, abilitazione, certificato o attestato personale e di tutta la documentazione a corredo, l'autorità competente verifica che il richiedente soddisfi i requisiti applicabili.
- b) Se soddisfatta dell'osservanza dei requisiti applicabili da parte del richiedente, l'autorità competente rilascia, rinnova, ripristina o modifica la licenza, il certificato, l'abilitazione o l'attestato.

ARA.GEN.330 Modifiche — Organizzazioni

- a) Al momento della ricezione di una richiesta per una modifica che necessita un'approvazione preliminare, l'autorità competente verifica che l'organizzazione sia conforme ai requisiti applicabili prima di rilasciare l'approvazione.

L'autorità competente decide a quali condizioni l'organizzazione può operare durante la modifica, a meno che l'autorità competente stabilisca che il certificato dell'organizzazione debba essere sospeso.

Se soddisfatta della conformità dell'organizzazione ai requisiti applicabili, l'autorità competente approva la modifica.

- b) Fatti salvi i possibili provvedimenti attuativi aggiuntivi, nel caso in cui l'organizzazione applichi modifiche che necessitano un'approvazione preventiva senza averla ricevuta dall'autorità competente come definito alla lettera a), l'autorità competente sospende, limita o revoca il certificato dell'organizzazione.
- c) Per le modifiche che non richiedono approvazione preventiva, l'autorità competente valuta le informazioni fornite nella notifica inoltrata dall'organizzazione in conformità al paragrafo ORA.GEN.130 per verificare la conformità ai requisiti applicabili. In caso di non conformità, l'autorità competente:
 - 1) notifica all'organizzazione la non conformità e chiede ulteriori modifiche;

2) in caso di rilievi di livello 1 o 2, agisce in conformità al paragrafo ARA.GEN.350.

ARA.GEN.350 Rilievi e azioni correttive — Organizzazioni

- a) L'autorità competente per la sorveglianza in conformità al paragrafo ARA.GEN.300, lettera a), dispone di un sistema per analizzare i rilievi in termini di rilevanza ai fini della sicurezza.
- b) L'autorità competente emette un rilievo di livello 1 qualora venga riscontrata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative, laddove le procedure e i manuali dell'organizzazione o i termini di un'approvazione o di un certificato diminuiscano la sicurezza o mettano in serio pericolo la sicurezza del volo.

Tra i rilievi di livello 1 rientrano:

- 1) il mancato rilascio all'autorità competente dell'approvazione ad accedere alle strutture dell'organizzazione ai sensi del paragrafo ARA.GEN.140 durante il normale orario di lavoro e a seguito di due richieste scritte;
 - 2) l'ottenimento o il mantenimento della validità del certificato dell'organizzazione per mezzo di falsificazione dei documenti probatori presentati;
 - 3) elementi che dimostrino un uso improprio o fraudolento del certificato dell'organizzazione;
 - 4) l'assenza di un dirigente responsabile.
- c) L'autorità competente emette un rilievo di livello 2 qualora venga riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative, laddove le procedure e i manuali dell'organizzazione o i termini di un'approvazione o certificato possano ridurre la sicurezza o mettere a repentaglio la sicurezza del volo.
- d) Nel caso in cui si riscontri un rilievo durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, l'autorità competente, fatta salva ogni azione aggiuntiva richiesta dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dalle relative norme attuative, comunica la rilievo all'organizzazione per iscritto e chiede un'azione correttiva al fine di far fronte alla non conformità o alle non conformità individuate. Se del caso, l'autorità competente informa lo Stato nel quale l'aeromobile è registrato.
- 1) In caso di rilievi di livello 1, l'autorità competente agisce immediatamente e in modo adeguato per proibire o limitare le attività e, se opportuno, si adopera per revocare il certificato o l'approvazione specifica o limitarne o sospendere la validità in tutto o in parte, a seconda dell'entità del rilievo di livello 1, fino a quando non sia stata intrapresa con successo un'azione correttiva da parte dell'organizzazione.
 - 2) In caso di rilievo di livello 2, l'autorità competente:
 - i) concede all'organizzazione un periodo di tempo per attuare un'azione correttiva adeguato alla natura del rilievo, che in ogni caso all'inizio non supera i 3 mesi. Alla fine di questo periodo, e a seconda della natura del rilievo, l'autorità competente può estendere il periodo di 3 mesi a condizione che venga approvato dall'autorità competente un piano di azioni correttive soddisfacenti;
 - ii) valuta l'azione correttiva e il piano di attuazione proposti dall'organizzazione e, se la valutazione conclude che sono sufficienti a fronteggiare la non conformità o le non conformità, li accetta.
 - 3) Nel caso in cui un'organizzazione non sottoponga un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo temporale accettato o esteso dall'autorità competente, il rilievo è elevato a rilievo di livello 1 e sono intraprese le azioni indicate alla lettera d), punto 1, di cui sopra.
 - 4) L'autorità competente registra tutti i rilievi individuati o che le sono stati comunicati e, se del caso, i provvedimenti attuativi adottati, nonché tutte le azioni correttive e la data di chiusura delle azioni per i rilievi.
- e) Fatti salvi eventuali provvedimenti attuativi aggiuntivi, nel caso in cui l'autorità di uno Stato membro che agisce conformemente alle disposizioni del paragrafo ARA.GEN.300, lettera d), individui una non conformità con i requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative da parte di un'organizzazione certificata dall'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia, informa detta autorità competente e fornisce un'indicazione del livello del rilievo.

ARA.GEN.355 Rilievi e provvedimenti attuativi — Persone

- a) Nel caso in cui, durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, vengano riscontrate dall'autorità competente responsabile per la sorveglianza ai sensi del paragrafo ARA.GEN.300, lettera a), prove che dimostrino una non conformità rispetto ai requisiti applicabili di una persona titolare di una licenza, un certificato, un'abilitazione o un attestato rilasciati in osservanza del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative, l'autorità competente emette un rilievo, lo registra e lo comunica per iscritto al titolare della licenza, del certificato, dell'abilitazione o dell'attestato.

- b) Nel caso in cui venga emesso un rilievo, l'autorità competente svolge un'indagine. Se il rilievo è confermato, l'autorità competente:
- 1) limita, sospende o revoca la licenza, il certificato, l'abilitazione o l'attestato a seconda dei casi, laddove è stata individuata una questione di sicurezza;
 - 2) adotta tutti i provvedimenti attuativi aggiuntivi ritenuti necessari per prevenire il perdurare della non conformità.
- c) Se del caso, l'autorità competente informa la persona o l'organizzazione che ha rilasciato il certificato o l'attestato medico.
- d) Fatti salvi eventuali provvedimenti attuativi aggiuntivi, nel caso in cui l'autorità di uno Stato membro che agisce conformemente alle disposizioni del paragrafo AR.GEN.300, lettera d), riscontri prove che dimostrino una non conformità rispetto ai requisiti applicabili di una persona titolare di una licenza, un certificato, un'abilitazione o un attestato rilasciati dall'autorità competente di un altro Stato membro, ne informa detta autorità competente.
- e) Nel caso in cui, durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, vengano riscontrate prove che dimostrino una non conformità rispetto ai requisiti applicabili di una persona soggetta ai requisiti indicati nel regolamento (CE) n. 216/2008 e nelle relative norme attuative e che non sia titolare di una licenza, certificato, abilitazione o attestato rilasciato in conformità a tale regolamento e alle sue norme attuative, l'autorità competente che ha individuato la non conformità adotta tutti i provvedimenti attuativi necessari per prevenire il protrarsi di tale non conformità.

CAPITOLO FCL

REQUISITI SPECIFICI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DELL'EQUIPAGGIO DI VOLO

SEZIONE I

Disposizioni generali

ARA.FCL.120 Tenuta dei registrazioni

In aggiunta alla documentazione richiesta al paragrafo ARA.GEN.220, lettera a), l'autorità competente include nel suo sistema di tenuta delle registrazioni i risultati degli esami di conoscenza teorica e le valutazioni delle abilità dei piloti.

SEZIONE II

Licenze, abilitazioni e certificati

ARA.FCL.200 Procedura per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di licenze, abilitazioni o certificati

- a) Rilascio di licenze e abilitazioni. L'autorità competente deve rilasciare una licenza di pilota e le abilitazioni corrispondenti utilizzando il modulo stabilito all'appendice I di questa parte.
- b) Rilascio dei certificati di istruttore ed esaminatore. L'autorità competente rilascia un certificato di istruttore o esaminatore sotto forma:
- 1) di annotazione dei corrispondenti privilegi nella licenza di pilota, come stabilito all'appendice I di questa parte; oppure
 - 2) di un documento separato, nella forma e nelle modalità specificate dall'autorità competente.
- c) Annotazione sulla licenza da parte degli esaminatori. Prima di autorizzare espressamente certi esaminatori a rinnovare o ripristinare le abilitazioni o i certificati, l'autorità competente predispone procedure appropriate.

ARA.FCL.205 Monitoraggio degli esaminatori

- a) L'autorità competente sviluppa un programma di sorveglianza per monitorare la condotta e le prestazioni degli esaminatori, prendendo in considerazione:
- 1) il numero degli esaminatori che ha certificato; e
 - 2) il numero degli esaminatori certificati da altre autorità competenti, che esercitano i propri privilegi nel territorio in cui l'autorità competente effettua la sorveglianza.
- b) L'autorità competente mantiene un elenco degli esaminatori che ha certificato e degli esaminatori certificati da altre autorità competenti che esercitano i propri privilegi nel territorio di sua pertinenza e ai quali l'autorità competente ha fornito un briefing in conformità al paragrafo FCL.1015, lettera c), punto 2. L'elenco indica i privilegi degli esaminatori e deve essere pubblicato e mantenuto aggiornato dall'autorità competente.

- c) L'autorità competente sviluppa procedure per la nomina degli esaminatori incaricati della conduzione delle prove di abilità.

ARA.FCL.210 Informazioni per gli esaminatori

L'autorità competente può fornire agli esaminatori che ha certificato e agli esaminatori certificati da altre autorità competenti che esercitano i propri privilegi nel loro territorio i criteri di sicurezza da rispettare quando vengono condotte prove di abilità e controlli di professionalità in un aeromobile.

ARA.FCL.215 Periodo di validità

- a) Al momento del rilascio o del ripristino di un'abilitazione o di un certificato, l'autorità competente o, nel caso di ripristino, l'esaminatore espressamente autorizzato dall'autorità competente estende il periodo di validità fino alla fine del mese corrispondente.
- b) Al momento del rinnovo di un'abilitazione, di un certificato di istruttore o esaminatore, l'autorità competente o un esaminatore espressamente autorizzato dall'autorità competente estende il periodo di validità dell'abilitazione o del certificato fino alla fine del mese corrispondente.
- c) L'autorità competente o un esaminatore espressamente autorizzato a tale scopo dall'autorità competente riporta la data di scadenza sulla licenza o sul certificato.
- d) L'autorità competente può sviluppare procedure per permettere ai titolari di una licenza o di un certificato di esercitare i privilegi per un periodo massimo di 8 settimane dopo il superamento dell'esame o degli esami pertinenti, in attesa dell'approvazione della licenza o del certificato.

ARA.FCL.220 Procedura per la riemissione di una licenza di pilotaggio

- a) L'autorità competente procede alla riemissione di una licenza ogniqualvolta sia necessario per ragioni amministrative e:
- 1) a seguito del rilascio iniziale di un'abilitazione; o
 - 2) quando viene completato il paragrafo XII della licenza di cui all'appendice I di questa parte e non rimane altro spazio.
- b) Soltanto le abilitazioni e i certificati in corso di validità sono trasferiti nella nuova licenza.

ARA.FCL.250 Limitazione, sospensione o revoca di licenze, abilitazioni e certificati

- a) L'autorità competente limita, sospende o revoca come opportuno una licenza di pilota e le relative abilitazioni o i relativi certificati in conformità al paragrafo ARA.GEN.355, per esempio nei seguenti casi:
- 1) se la licenza di pilota, l'abilitazione o il certificato sono stati ottenuti per mezzo di falsificazione dei documenti probatori presentati;
 - 2) se il giornale di bordo e i registrazioni delle licenze o dei certificati sono stati falsificati;
 - 3) se il titolare della licenza non soddisfa più i requisiti applicabili della parte FCL;
 - 4) se vengono esercitati i privilegi di una licenza, abilitazione o certificato sotto l'effetto di alcol o droghe;
 - 5) in presenza di non conformità ai requisiti operativi applicabili;
 - 6) se è comprovato un uso improprio o fraudolento del certificato; oppure
 - 7) se, in una fase qualsiasi, l'espletamento dei doveri o delle responsabilità dell'esaminatore di volo è stato inaccettabile.
- b) L'autorità competente può anche limitare, sospendere o revocare una licenza, abilitazione o certificato a seguito della richiesta scritta del titolare della licenza o del certificato.
- c) Tutte le prove di abilità, i controlli di professionalità o le valutazioni della competenza condotti durante la sospensione o a seguito della revoca di un certificato di esaminatore non saranno validi.

SEZIONE III

Esami di conoscenza teorica

ARA.FCL.300 Procedure d'esame

- a) L'autorità competente attua le disposizioni e le procedure necessarie per permettere ai richiedenti di sottoporsi agli esami di conoscenza teorica in conformità ai requisiti applicabili della parte FCL.
- b) Nel caso di ATPL, MPL, licenza di pilota commerciale (CPL) e abilitazioni strumentali, tali procedure devono soddisfare tutti i punti seguenti:
- 1) gli esami devono essere svolti per iscritto o sotto forma computerizzata;

- 2) le domande di esame sono selezionate a cura dell'autorità competente dalla banca domande centrale europea (ECQB), avvalendosi di un metodo comune che permetta di coprire l'intero programma in ogni materia. L'ECQB è una banca dati di domande a risposta multipla detenuta dall'Agenzia;
 - 3) l'esame in comunicazioni può essere fornito separatamente da quelli nelle altre materie. Un richiedente che abbia preventivamente superato uno o entrambi gli esami sulle comunicazioni VFR o IFR non è riesaminato nelle sezioni corrispondenti.
- c) L'autorità competente informa i richiedenti delle lingue disponibili per gli esami.
 - d) L'autorità competente stabilisce procedure opportune per assicurare l'integrità degli esami.
 - e) Se l'autorità competente ritiene che il richiedente non si attenga alle procedure d'esame durante lo stesso, ciò è valutato come bocciatura del richiedente nella singola materia o all'esame nel suo insieme.
 - f) L'autorità competente vieta ai richiedenti sorpresi a imbrogliare di sottoporsi a qualsiasi altro esame per un periodo di almeno 12 mesi dalla data dell'esame nel quale sono stati scoperti.

CAPITOLO CC

REQUISITI SPECIFICI PER L'EQUIPAGGIO DI CABINA

SEZIONE I

Attestati di equipaggio di cabina**ARA.CC.100 Procedure per gli attestati di equipaggio di cabina**

- a) L'autorità competente stabilisce procedure per il rilascio, la tenuta delle registrazioni e la sorveglianza degli attestati di equipaggio di cabina in conformità ai paragrafi ARA.GEN.315, ARA.GEN.220 e ARA.GEN.300.
- b) Gli attestati di equipaggio di cabina sono rilasciati utilizzando il formato e le specifiche stabilite nell'appendice II di questa parte:
 - 1) dall'autorità competente;
e/o, previa decisione di uno Stato membro;
 - 2) da un'organizzazione autorizzata al rilascio dall'autorità competente.
- c) L'autorità competente rende pubblici:
 - 1) l'organismo o gli organismi autorizzati all'emissione degli attestati di equipaggio di cabina sul territorio di pertinenza; e
 - 2) l'elenco delle organizzazioni eventualmente autorizzate al rilascio di detti attestati.

ARA.CC.105 Sospensione o revoca degli attestati di equipaggio di cabina

L'autorità competente adotta provvedimenti ai sensi del paragrafo ARA.GEN.355, inclusa la sospensione o la revoca di un attestato di equipaggio di cabina, almeno nei seguenti casi:

- a) in presenza di non conformità con la parte CC o con i requisiti applicabili delle parti ORO e CAT, nel caso in cui sia stata individuata una questione di sicurezza;
- b) se si ottiene o mantiene la validità dell'attestato di equipaggio di cabina mediante falsificazione dei documenti probatori presentati;
- c) se si esercitano i privilegi di un attestato di equipaggio di cabina sotto l'influenza di alcol o droghe;
- d) se è comprovato un uso improprio o fraudolento dell'attestato di equipaggio di cabina.

SEZIONE II

Organizzazioni che offrono addestramento per l'equipaggio di cabina o che rilasciano attestati di equipaggio di cabina**ARA.CC.200 Approvazione di organizzazioni a fornire addestramento all'equipaggio di cabina o a rilasciare gli attestati di equipaggio di cabina**

- a) Prima del rilascio a un'organizzazione di addestramento o a un operatore di trasporto aereo commerciale di un'approvazione a fornire addestramento all'equipaggio di cabina, l'autorità competente verifica che:
 - 1) la condotta, il programma di studio e i programmi corrispondenti dei corsi di addestramento forniti dall'organizzazione soddisfino i corrispondenti requisiti della parte CC;

- 2) i dispositivi di addestramento utilizzati dall'organizzazione rappresentino realisticamente l'ambiente del compartimento passeggeri del tipo o dei tipi di aeromobile e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature che devono essere utilizzati dall'equipaggio di cabina;
 - 3) gli addestratori e gli istruttori che conducono le sessioni di addestramento siano sufficientemente esperti e qualificati nella materia su cui verte la loro attività formativa.
- b) Se in uno Stato membro le organizzazioni possono essere autorizzate al rilascio degli attestati di equipaggio di cabina, l'autorità competente concede tali autorizzazioni unicamente a organizzazioni che soddisfano i requisiti di cui alla lettera a). Prima di concedere tale approvazione, l'autorità competente:
- 1) valuta la capacità e la responsabilità dell'organizzazione ai fini dell'espletamento dei corrispondenti compiti;
 - 2) assicura che l'organizzazione abbia stabilito procedure documentate per l'esecuzione dei compiti corrispondenti, inclusa la conduzione di esami da parte di personale qualificato a tali fini e privo di conflitti di interesse, nonché per il rilascio di attestati di equipaggio di cabina in conformità ai paragrafi ARA.GEN.315 e ARA.CC. 100, lettera b);
 - 3) richiede all'organizzazione di fornire informazioni e la documentazione relativa agli attestati di equipaggio di cabina rilasciati e ai loro titolari, in quanto rilevanti per l'autorità competente per assolvere ai suoi compiti di tenuta delle registrazioni, sorveglianza e attuazione.

CAPITOLO ATO

REQUISITI SPECIFICI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATE (ATO)

SEZIONE I

Disposizioni generali

ARA.ATO.105 Programma di sorveglianza

Il programma di sorveglianza delle ATO include il monitoraggio degli standard del corso, compreso il campionamento dei voli di addestramento con gli studenti, se appropriato all'aeromobile utilizzato.

ARA.ATO.120 Tenuta dei registrazioni

In aggiunta ai registrazioni richiesti al paragrafo ARA.GEN.220, l'autorità competente comprende nel suo sistema di tenuta delle registrazioni i dettagli dei corsi forniti dall'ATO e, se applicabile, la documentazione inerente agli FSTD utilizzati per l'addestramento.

CAPITOLO FSTD

REQUISITI SPECIFICI PER LA QUALIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ADDESTRAMENTO AL VOLO SIMULATO (FSTD)

SEZIONE I

Disposizioni generali

ARA.FSTD.100 Procedura di valutazione iniziale

- a) Al ricevimento di una richiesta per una qualificazione FSTD, l'autorità competente:
- 1) valuta l'FSTD sottoposto alla valutazione iniziale o all'aggiornamento a fronte della base di qualificazione applicabile;
 - 2) valuta l'FSTD negli ambiti che risultano essenziali al completamento dell'addestramento dei membri dell'equipaggio di volo, al processo di verifica e controllo, come opportuno;
 - 3) conduce verifiche oggettive, soggettive e prove di funzionalità in conformità alla base di qualificazione e analizza i risultati di tali verifiche per stabilire il manuale delle prove di qualifica (QTG);
 - 4) verifica che l'organizzazione che utilizza l'FSTD sia conforme ai requisiti applicabili. Ciò non si applica alla valutazione iniziale dei dispositivi di addestramento strumentale basico (BITD).
- b) L'autorità competente approva il QTG solo dopo il completamento della valutazione iniziale dell'FSTD e quando tutte le discrepanze nel QTG sono state risolte in modo soddisfacente per l'autorità competente. Il QTG risultante dalla procedura di valutazione iniziale costituirà la guida base per la prova di qualificazione (MQTG), su cui si fonderanno la qualificazione FSTD e le successive valutazioni periodiche dell'FSTD.
- c) Base di qualificazione e condizioni speciali.
- 1) L'autorità competente può stabilire condizioni speciali per la base di qualificazione FSTD quando i requisiti del paragrafo ORA.FSTD.210, lettera a), sono soddisfatti e viene dimostrato che le condizioni speciali garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito nella specifica di certificazione applicabile.

- 2) Nel caso in cui l'autorità competente, e non l'Agenzia, abbia stabilito condizioni speciali per la base di qualificazione di un FSTD, essa ne dà notifica all'Agenzia senza alcun indugio. La notifica è accompagnata da una descrizione completa delle condizioni speciali stabilite e da una valutazione della sicurezza che dimostri che viene raggiunto un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito nella specifica di certificazione applicabile.

ARA.FSTD.110 Rilascio di un certificato di qualificazione FSTD

- a) Una volta ultimata la valutazione dell'FSTD, e se soddisfatta della rispondenza dell'FSTD alla base di qualificazione applicabile ai sensi del paragrafo ORA.FSTD.210 nonché della conformità dell'organizzazione che ne fruisce ai requisiti applicabili per mantenere la qualificazione dell'FSTD ai sensi del paragrafo ORA.FSTD.100, l'autorità competente rilascia il certificato di qualificazione FSTD per una durata illimitata, utilizzando il modulo stabilito nell'appendice IV di questa parte.

ARA.FSTD.115 Qualificazione FSTD provvisoria

- a) Qualora siano introdotti programmi per nuovi aeromobili, se non risulta possibile la conformità ai requisiti stabiliti in questo capitolo per la qualificazione FSTD, l'autorità competente può rilasciare un livello di qualificazione FSTD provvisoria.
- b) Per i simulatori integrali di volo (FFS), un livello di qualificazione provvisorio è concesso soltanto ai livelli A, B o C.
- c) Questo livello di qualificazione provvisoria è valido fino a quando può essere rilasciato un livello di qualificazione definitivo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a tre anni.

ARA.FSTD.120 Mantenimento di una qualificazione FSTD

- a) L'autorità competente monitora costantemente l'organizzazione che utilizza l'FSTD per verificare che:
- 1) la serie completa di verifiche nel MQTG venga condotta nuovamente in maniera progressiva su un periodo di 12 mesi;
 - 2) i risultati delle valutazioni ricorrenti continuino a soddisfare gli standard di qualificazione e siano datati e conservati;
 - 3) venga attuato un sistema di controllo della configurazione per garantire la continua integrità dell'hardware e del software dell'FSTD qualificato.
- b) L'autorità competente conduce valutazioni periodiche degli FSTD in conformità alle procedure descritte al paragrafo ARA.FSTD.100. Queste valutazioni sono effettuate:
- 1) ogni anno, nel caso di un simulatore integrale di volo (FFS), di un dispositivo di addestramento al volo (FTD) o di un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT); l'inizio di ciascun periodo ricorrente di 12 mesi coincide con la data di qualificazione iniziale. La valutazione ricorrente dell'FSTD avviene entro i 60 giorni precedenti alla fine di tale periodo ricorrente di valutazione di 12 mesi;
 - 2) ogni 3 anni, nel caso di un BITD.

ARA.FSTD.130 Modifiche

- a) Al ricevimento di una richiesta di modifica al certificato di qualificazione FSTD, l'autorità competente rispetta gli elementi applicabili dei requisiti della procedura di valutazione iniziale come descritto al paragrafo ARA.FSTD.100, lettere a) e b).
- b) L'autorità competente può completare una valutazione speciale a seguito di modifiche profonde o quando le prestazioni di un FSTD non sembrano essere pari al livello di qualificazione iniziale.
- c) L'autorità competente conduce sempre una valutazione speciale prima di concedere un livello più elevato di qualificazione all'FSTD.

ARA.FSTD.135 Rilievi e azioni correttive — Certificato di qualificazione FSTD

L'autorità competente limita, sospende o revoca, come opportuno, un certificato di qualificazione FSTD in conformità al paragrafo ARA.GEN.350, per esempio nei casi seguenti:

- a) se il certificato di qualificazione FSTD è stato ottenuto mediante la falsificazione dei documenti probatori presentati;
- b) se l'organizzazione che utilizza l'FSTD non può più dimostrare che tale dispositivo risponde alla rispettiva base di qualificazione;
- c) se l'organizzazione che utilizza l'FSTD non soddisfa più i requisiti applicabili della parte ORA.

ARA.FSTD.140 Tenuta delle registrazioni

Oltre alle registrazioni previste al paragrafo ARA.GEN.220, l'autorità competente mantiene e aggiorna l'elenco degli FSTD qualificati sotto il suo controllo, le date in cui devono essere svolte le valutazioni e quando queste sono state svolte.

CAPITOLO AeMC

REQUISITI SPECIFICI PER I CENTRI AEROMEDICI (AeMC)

SEZIONE I

Disposizioni generali**ARA.AeMC.110 Procedura di certificazione iniziale**

La procedura di certificazione per un AeMC segue le disposizioni di cui al paragrafo ARA.GEN.310.

ARA.AeMC.150 Rilievi e azioni correttive — AeMC

Fatto salvo il paragrafo ARA.GEN.350, i rilievi di livello 1 includono, a scopo meramente esemplificativo, quanto segue:

- a) la mancata nomina di un capo del centro aeromedico;
- b) l'inosservanza del segreto medico sulle registrazioni aeromediche;
- c) la mancata presentazione all'autorità competente dei dati medici e statistici per scopi di sorveglianza.

CAPITOLO MED

REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE AEROMEDICA

SEZIONE I

Disposizioni generali**ARA.MED.120 Ispettori medici**

L'autorità competente nomina uno o più ispettori medici per svolgere i compiti descritti nella presente sezione. L'ispettore medico deve essere iscritto all'ordine professionale competente, essere laureato in medicina e vantare:

- a) un'esperienza professionale successiva alla laurea in medicina di almeno cinque anni;
- b) conoscenze specifiche ed esperienza in medicina aeronautica;
- c) una formazione specifica nella certificazione medica.

ARA.MED.125 Rinvio all'autorità competente per il rilascio delle licenze

Nel caso in cui un AeMC o un esaminatore aeromedico (AME) rinvi la decisione sull'idoneità di un richiedente all'autorità competente per il rilascio delle licenze:

- a) l'ispettore medico o il personale medico incaricato dall'autorità competente valuta la documentazione medica di cui trattasi e richiede, se necessario, ulteriori documenti, esami e verifiche mediche;
- b) l'ispettore medico determina l'idoneità del richiedente al rilascio di un certificato medico con una o più limitazioni come del caso.

ARA.MED.130 Formato del certificato medico

Il formato del certificato medico deve essere conforme all'appendice VI di questa parte.

ARA.MED.135 Moduli aeromedici

L'autorità competente utilizza:

- a) un modulo di richiesta di certificato medico;
- b) il modulo di referto medico per i richiedenti di classe 1 e classe 2;
- c) il modulo di referto medico per i richiedenti una licenza di pilota per aeromobili leggeri (LAPL).

ARA.MED.145 Notifica del medico generale (GMP) all'autorità competente

L'autorità competente stabilisce se del caso un processo di notifica per i medici generici (GMP) al fine di garantire che il GMP sia consapevole dei requisiti medici fissati al paragrafo MED.B.095.

ARA.MED.150 Tenuta delle registrazioni

- a) In aggiunta alle registrazioni richieste al paragrafo ARA.GEN.220, l'autorità competente include nel suo sistema di tenuta dei registrazioni i dettagli degli esami aeromedici e le valutazioni presentate dagli AME, dagli AeMC o dai GMP.
- b) Tutti le registrazioni aeromediche dei titolari delle licenze sono conservati per un periodo minimo di 10 anni dopo la scadenza del loro ultimo certificato medico.
- c) Ai fini delle valutazioni aeromediche e della standardizzazione, le registrazioni aeromediche, previo consenso scritto del richiedente/titolare della licenza, sono messe a disposizione:
- 1) di un AeMC, AME o GMP al fine di completare una valutazione aeromedica;
 - 2) di un comitato per la valutazione medica, eventualmente istituito dall'autorità competente per il riesame dei casi limite;
 - 3) di specialisti medici interessati al fine di completare una valutazione aeromedica;
 - 4) dell'ispettore medico dell'autorità competente di un altro Stato membro al fine di collaborare nell'attività di sorveglianza;
 - 5) del richiedente/titolare della licenza interessato su richiesta scritta;
 - 6) dell'Agenzia per scopi di standardizzazione, previa cancellazione dei dati personali del richiedente/titolare della licenza.
- d) L'autorità competente può rendere disponibili le registrazioni aeromediche per fini diversi da quelli di cui alla lettera c), ai sensi della direttiva 95/46/CE come recepita nell'ordinamento nazionale.
- e) L'autorità competente mantiene gli elenchi:
- 1) di tutti gli AME in possesso di un certificato in corso di validità rilasciato dalla stessa autorità;
 - 2) se del caso, di tutti i GMP che svolgono le funzioni di AME entro i confini nazionali.

La lista è divulgata agli altri Stati membri e all'Agenzia su richiesta.

SEZIONE II**Esaminatori aeromedici (AME)****ARA.MED.200 Procedura per il rilascio, il rinnovo, il ripristino o la modifica di un certificato AME**

- a) La procedura di certificazione per un AME segue le disposizioni di cui al paragrafo ARA.GEN.315. Prima del rilascio del certificato, l'autorità competente deve essere in possesso delle prove che dimostrino che lo studio medico dell'AME è dotato di tutte le apparecchiature per svolgere esami aeromedici all'interno del campo di applicazione del certificato AME richiesto.
- b) Se soddisfatta della rispondenza dell'AME ai criteri applicabili, l'autorità competente rilascia, rinnova o ripristina il certificato AME per un periodo di tre anni, utilizzando il modulo riportato nell'appendice VII di questa parte.

ARA.MED.240 Medici generici (GMP) che svolgono le funzioni di esaminatori aeromedici (AME)

L'autorità competente di uno Stato membro notifica all'Agenzia e alle autorità competenti di altri Stati membri se gli esami aeromedici per la LAPL possono essere svolti entro i confini nazionali dai medici generici (GMP).

ARA.MED.245 Sorveglianza continua di AME e GMP

Nello sviluppare il programma di sorveglianza continua di cui al paragrafo ARA.GEN.305, l'autorità competente tiene in considerazione il numero di AME e GMP che esercitano i loro privilegi nel territorio in cui l'autorità competente svolge l'attività di sorveglianza.

ARA.MED.250 Limitazione, sospensione o revoca di un certificato di esaminatore aeromedico (AME)

- a) L'autorità competente limita, sospende o revoca un certificato AME nei seguenti casi:
- 1) se l'AME non è più conforme ai requisiti applicabili;
 - 2) se non sono rispettati i criteri per la certificazione o il mantenimento della certificazione;
 - 3) se la tenuta delle registrazioni aeromediche è carente o sono presentati dati o informazioni incorrette;
 - 4) se sono falsificati registrazioni, certificati o documenti medici;

- 5) se sono occulti fatti inerenti a una richiesta o a un titolare di certificato medico o sono effettuate dichiarazioni o rappresentazioni false o fraudolente all'autorità competente;
 - 6) se non sono corretti i rilievi scaturiti da un audit dello studio dell'AME;
 - 7) su richiesta dell'AME certificato.
- b) Il certificato di un AME è automaticamente revocato in una delle seguenti circostanze:
- 1) revoca a uno studio dell'approvazione all'esercizio della professione medica;
 - 2) cancellazione dall'albo dei medici.

ARA.MED.255 Provvedimenti attuativi

Nel caso in cui vengano riscontrate prove, durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, che dimostrino una non conformità da parte di un AeMC, AME o GMP, l'autorità competente per il rilascio delle licenze riesamina i certificati medici rilasciati da tale AeMC, AME o GMP e potrà invalidarli se necessario per garantire la sicurezza del volo.

SEZIONE III

Certificazione medica

ARA.MED.315 Esame dei referti medici

L'autorità competente per il rilascio delle licenze dispone di un procedimento per:

- a) esaminare i referti medici e le valutazioni ricevute dagli AeMC, AME e GMP e per informarli di eventuali incongruenze, errori o inesattezze commessi durante il processo di valutazione; e
- b) assistere gli AME e gli AeMC dietro loro richiesta in merito alla decisione sull'idoneità aeromedica nei casi controversi.

ARA.MED.325 Procedura di riesame

L'autorità competente stabilisce una procedura per la revisione dei casi limite e controversi mediante consulenti medici indipendenti, esperti nel settore della medicina aeronautica, al fine di esprimere osservazioni e pareri sull'idoneità di un richiedente alla certificazione medica.

Appendice I DELL'ALLEGATO VI, PARTE ARA

Licenza d'equipaggio di condotta

La licenza d'equipaggio di condotta rilasciata da uno Stato membro in conformità alla parte FCL è conforme alle seguenti specifiche.

a) **Contenuto.** Il numero della voce deve essere sempre stampato in associazione al titolo della voce. Le voci da I a XI sono le voci "permanenti" mentre le voci da XII a XIV sono le voci "variabili", che possono essere incluse in una parte separata o rimovibile del modulo principale. Tutte le parti separate o rimovibili devono essere chiaramente individuabili come parti della licenza.

1) Voci permanenti:

- I) Stato che ha rilasciato la licenza;
- II) titolo della licenza;
- III) numero seriale della licenza che inizia con il codice ONU dello Stato che ha rilasciato la licenza, seguito da "FCL" e un codice formato da numeri e/o lettere in numeri arabi e caratteri latini;
- IV) nome del titolare (in caratteri latini, anche se la lingua nazionale non è in caratteri latini);
- IVa) data di nascita;
- V) indirizzo del titolare;
- VI) nazionalità del titolare;
- VII) firma del titolare;
- VIII) autorità competente e, se del caso, condizioni per il rilascio della licenza;
- IX) certificazione di validità e approvazione dei privilegi concessi;
- X) firma del funzionario che ha rilasciato la licenza e data del rilascio;
- XI) sigillo o timbro dell'autorità competente.

2) Voci variabili

- XII) abilitazioni e certificati: certificati per classe, tipo, istruttore ecc., con le date di scadenza. I privilegi di radiotelefonia (R/T) possono essere riportati sul modulo della licenza o su un certificato separato;
- XIII) note: vale a dire approvazioni speciali relative a limitazioni e approvazioni per privilegi, comprese le approvazioni delle competenze linguistiche e le abilitazioni per gli aeromobili di cui all'allegato II, se utilizzate per il trasporto aereo commerciale;
- XIV) tutti gli altri dettagli richiesti dall'autorità competente (per esempio, luogo di nascita/luogo di provenienza).

b) **Materiale.** La carta o altro materiale utilizzato impedisce o mostra prontamente qualsiasi alterazione o cancellatura. Tutte le registrazioni o cancellazioni sul modulo saranno chiaramente autorizzate dall'autorità competente.

c) **Lingua.** Le licenze devono essere scritte nella lingua o nelle lingue nazionali e in inglese nonché in tutte le altre lingue ritenute opportune dall'autorità competente.

Copertina

<p>Nome e logo dell'autorità competente (in inglese e ogni altra lingua stabilita dall'autorità competente)</p> <p>EUROPEAN UNION (solamente in inglese)</p> <p>LICENZA D'EQUIPAGGIO DI CONDOTTA (in inglese e ogni altra lingua stabilita dall'autorità competente)</p> <p>Rilasciata in conformità alla parte FCL La presente licenza è conforme agli standard ICAO, con l'eccezione dei privilegi LAPL (in inglese e ogni altra lingua stabilita dall'autorità competente)</p> <p>Modulo 141 AESA Edizione 1</p>	<p>Requisiti</p> <p>Cancellare "Unione europea" per gli Stati membri non appartenenti all'Unione europea</p> <p>Ciascuna pagina ha dimensioni pari a un ottavo di A4</p>
---	--

Pagina 2

I	Lo Stato che rilascia la licenza	Requisiti
III	Numero della licenza	Il numero seriale della licenza inizia sempre con il codice ONU dello Stato che ha rilasciato la licenza, seguito da ".FCL."
IV	Cognome e nome del titolare	
IVa	Data di nascita (cfr. le istruzioni)	La data deve essere in formato standard, vale a dire giorno/mese/anno per esteso (ad esempio 21.01.1995)
XIV	Luogo di nascita	
V	Indirizzo del titolare: Via, città, località, codice postale	
VI	Nazionalità	
VII	Firma del titolare	
VIII	Autorità competente che rilascia la licenza Ad esempio: Questa CPL(A) è stata rilasciata sulla base di una ATPL rilasciata da (paese terzo)	
X	Firma del funzionario che rilascia la licenza e data del rilascio	
XI	Sigillo o timbro dell'autorità competente che rilascia la licenza	

Appendice II DELL'ALLEGATO VI, PARTE ARA

Formato standard AESA per gli attestati di equipaggio di cabina

Gli attestati di equipaggio di cabina rilasciati in uno Stato membro in conformità alla parte CC devono essere conformi alle seguenti specifiche:

<p>1. ATTESTATO DI EQUIPAGGIO DI CABINA Rilasciato in conformità alla parte CC</p> <p>2. Numero di riferimento: 3. Stato che rilascia l'attestato: 4. Cognome e nome del titolare: 5. Data e luogo di nascita: 6. Nazionalità: 7. Firma del titolare: 8. Autorità competente: 9. Ente che rilascia l'attestato: <i>sigillo ufficiale, timbro o logo</i> 10. Firma del funzionario che rilascia l'attestato: 11. Data di rilascio: 12. Il titolare può esercitare i privilegi di equipaggio di cabina su aeromobili utilizzati in operazioni di trasporto aereo commerciale solamente se soddisfa i requisiti della parte CC per l'idoneità continua e per le qualificazioni sul tipo di aeromobile in corso di validità.</p> <p>Modulo 142 AESA Edizione 1</p>
--

Istruzioni:

- a) l'attestato di equipaggio di cabina comprende tutte le voci specificate nel modulo 142 AESA in conformità alle seguenti voci da 1 a 12;
- b) le dimensioni sono pari a un ottavo di A4 e il materiale utilizzato impedisce o mostra prontamente qualsiasi alterazione o cancellatura;
- c) il documento è stilato in inglese e nelle altre lingue ritenute opportune dall'autorità competente;
- d) il documento è rilasciato dall'autorità competente o da un'organizzazione autorizzata a rilasciare gli attestati di equipaggio di cabina. In quest'ultimo caso deve essere riportato un riferimento all'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro;
- e) l'attestato di equipaggio di cabina viene riconosciuto in tutti gli Stati membri e non è necessario sostituire il documento quando si lavora in un altro Stato membro.

- Voce 1: titolo «ATTESTATO DI EQUIPAGGIO DI CABINA» e riferimento alla parte CC
- Voce 2: il numero di riferimento dell'attestato inizia con il codice ONU dello Stato membro seguito da almeno gli ultimi 2 numeri dell'anno del rilascio e un riferimento/numero individuale secondo un codice stabilito dall'autorità competente (ad esempio, BE-08-xxxx).
- Voce 3: lo Stato membro dove viene rilasciato l'attestato.
- Voce 4: cognome e nome come indicato nel documento d'identità del titolare.
- Voci 5 e 6: data, luogo di nascita e nazionalità come indicato nel documento d'identità del titolare.
- Voce 7: firma del titolare.
- Voce 8: vanno indicati gli estremi identificativi dell'autorità competente dello Stato membro in cui viene rilasciato l'attestato e il nome completo dell'autorità competente, l'indirizzo postale, il sigillo ufficiale e il logo, se del caso.
- Voce 9: se l'autorità competente è l'ente che rilascia la licenza, si riporta la dicitura «autorità competente» e il sigillo ufficiale o timbro.

Nel caso di un'organizzazione autorizzata, si riportano gli estremi identificativi e almeno il nome completo dell'organizzazione, l'indirizzo postale e, se applicabile, il logo nonché:

- a) nel caso di un operatore di trasporto aereo commerciale, il numero del certificato di operatore aereo (AOC) e il riferimento dettagliato alle autorizzazioni dell'autorità competente a fornire addestramento all'equipaggio di cabina e a rilasciare attestati; oppure
- b) nel caso di un'organizzazione di addestramento autorizzata, il numero di riferimento della corrispondente approvazione da parte dell'autorità competente.

Voce 10: firma del funzionario che agisce per conto dell'ente che rilascia l'attestato.

Voce 11: la data deve essere indicata in formato standard, vale a dire giorno/mese/anno per esteso (ad esempio 22/02/2008).

Voce 12: la stessa frase in inglese e la sua traduzione completa e precisa nelle altre lingue ritenute opportune dall'autorità competente.

—

*Appendice III DELL'ALLEGATO VI, PARTE ARA***CERTIFICATO PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATE (ATO)****Unione europea (*)****Autorità competente****CERTIFICATO DELL'ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATA**

[NUMERO/RIFERIMENTO DEL CERTIFICATO]

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione e alle condizioni specificate di seguito, l'[Autorità competente] certifica che

[NOME DELL'ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO]

[INDIRIZZO DELL'ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO]

è un'organizzazione di addestramento certificata ai sensi della parte ORA, con il privilegio di fornire corsi di addestramento secondo la parte FCL, incluso l'uso di FSTD, come elencato nell'approvazione ai corsi di addestramento allegata.

CONDIZIONI:

Il presente certificato è limitato ai privilegi e al campo di applicazione relativi alla fornitura di corsi di addestramento, incluso l'uso di FSTD, come elencato nell'approvazione dei corsi di addestramento allegata.

Il presente certificato è valido finché l'organizzazione autorizzata rispetta le parti ORA e FCL nonché gli altri regolamenti applicabili.

Ferma restando l'osservanza delle precedenti condizioni, il presente certificato rimane valido a meno che venga ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato.

Data di rilascio:

Firma:

[Autorità competente]

**CERTIFICATO DELL'ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATA
APPROVAZIONE CORSI DI ADDESTRAMENTO**

Allegato al certificato ATO numero:

[NUMERO/RIFERIMENTO DEL CERTIFICATO]

[NOME DELL'ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO]

ha ottenuto il privilegio di fornire e condurre i seguenti corsi di addestramento di cui alla parte FCL e di utilizzare i seguenti FSTD:

Corso di addestramento	FSTD utilizzati, incluso il codice a lettere ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Come indicato sul certificato di qualificazione.

La presente approvazione dei corsi di addestramento è valida purché:

- a) il certificato ATO non sia ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato; e
- b) tutte le operazioni vengano condotte in conformità alle parti ORA e FCL, nonché agli altri regolamenti applicabili e, se del caso, alle procedure previste nella documentazione dell'organizzazione come richiesto dalla parte ORA.

Data di rilascio:

Firma: [Autorità competente]

Per lo Stato membro/AESA

*Appendice IV DELL'ALLEGATO VI, PARTE ARA***CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ADDESTRAMENTO AL VOLO SIMULATO****Introduzione**

Per il certificato di qualificazione FSTD si utilizza il modulo 145 AESA. Tale documento deve contenere la specifica FSTD, incluse tutte le limitazioni e autorizzazioni speciali o approvazioni, se applicabili all'FSTD in questione. Il certificato di qualificazione deve essere scritto in inglese e in tutte le lingue stabilite dall'autorità competente.

Gli FSTD convertibili devono avere un certificato di qualificazione distinto per ciascun tipo di aeromobile. L'installazione di motori ed equipaggiamento diversi su un FSTD non comporta certificati di qualificazione distinti. Tutti i certificati di qualificazione devono avere un numero seriale con il prefisso formato da un codice a lettere, proprio dell'FSTD in questione. Il codice a lettere è specifico per l'autorità competente che rilascia il certificato.

Unione europea (*)

Autorità competente

CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ADDESTRAMENTO AL VOLO SIMULATO

RIFERIMENTO:

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione e alle condizioni specificate di seguito, l'[Autorità competente] certifica che il seguente dispositivo

FSTD [TIPO E CODICE A LETTERE]

situato in [NOME e INDIRIZZO DELL'ORGANIZZAZIONE]

ha soddisfatto i requisiti di qualificazione prescritti nella parte ORA, alle condizioni della specifica FSTD allegata.

Il presente certificato di qualificazione rimane valido fino a quando il dispositivo FSTD e il titolare del certificato di qualificazione soddisfano i requisiti applicabili della parte ORA, a meno che venga ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato.

Data di rilascio:

Firma:

(*) Cancellare "Unione europea" per gli Stati membri non appartenenti all'Unione europea
MODULO 145 AESA Edizione 1 — pagina 1/2

[Autorità competente]

CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE FSTD: [Riferimento]

SPECIFICHE FSTD

- A. Tipo o variante di aeromobile:
 B. Livello di qualificazione dell'FSTD:
 C. Documento di riferimento primario:
 D. Sistema visivo:
 E. Sistema di movimento:
 F. Tipo di motore:
 G. Tipo di strumentazione:
 H. Tipo di ACAS:
 I. Wind shear:
 J. Abilità aggiuntive:
 K. Restrizioni o limitazioni:

L. Informazioni di orientamento per l'addestramento, le prove e i controlli

CAT I	RVR	m	DH	ft	
CAT II	RVR	m	DH	ft	
CAT III	RVR	m	DH	ft	
(minimo più basso)					
LVTO	RVR	m			
Attività recente					
Addestramento IFR/controllo					/
Abilitazione per tipo					
Controlli di professionalità					
Avvicinamento auto-coupled					
Atterraggio automatico/sistema di guida della corsa di decelerazione (roll-out)					/
ACAS I/II					/
Sistema di allarme wind shear (wind shear warning system)/funzione avvisatore di probabile wind shear					/
WX-radar					
HUD/HUGS					/
FANS					
GPWS/EGPWS					/
Capacità ETOPS					
GPS					
Altra fonte					

Data di rilascio:

Firma:

Per lo Stato membro/AESA

MODULO 145 AESA Edizione 1 — pagina 2/2

Appendice V DELL'ALLEGATO VI, PARTE ARA

CERTIFICATO PER I CENTRI AEROMEDICI (AeMC)

Unione europea (*)
Autorità competente

CERTIFICATO PER I CENTRI AEROMEDICI

RIFERIMENTO:

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione e alle condizioni specificate di seguito, l'[Autorità competente] certifica che

[NOME DELL'ORGANIZZAZIONE]

[INDIRIZZO DELL'ORGANIZZAZIONE]

è un centro aeromedico certificato secondo la parte ORA, con i privilegi e con l'ambito di attività elencati nelle condizioni di approvazione allegati.

CONDIZIONI:

- 1) il presente certificato è limitato a quanto specificato nella sezione relativa al campo di applicazione dell'approvazione nel manuale dell'organizzazione autorizzata;
- 2) il presente certificato richiede la conformità alle procedure specificate nella documentazione dell'organizzazione, come richiesto dalla parte ORA;
- 3) il presente certificato rimane valido fatta salva la conformità ai requisiti della parte ORA, a meno che venga ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato.

Data di rilascio Firma:

(*) Cancellare «Unione europea» per gli Stati membri non appartenenti all'Unione europea.
Modulo 146 AESA Edizione 1

Appendice VI DELL'ALLEGATO VI, PARTE ARA

FORMATO DEL CERTIFICATO MEDICO AESA STANDARD

Il certificato medico è conforme alle seguenti specifiche:

a) Contenuto

- 1) Lo Stato in cui la licenza di pilota è stata rilasciata o richiesta (I).
 - 2) Classe del certificato medico (II).
 - 3) Numero del certificato che inizia con il codice ONU dello Stato in cui la licenza di pilota è stata rilasciata o richiesta, seguito da un codice formato da numeri e/o lettere in numeri arabi e caratteri latini (III).
 - 4) Nome del titolare (IV).
 - 5) Nazionalità del titolare (VI).
 - 6) Data di nascita del titolare: (gg/mm/aaaa) (XIV).
 - 7) Firma del titolare (VII).
 - 8) Limitazioni (XIII).
 - 9) Data di scadenza del certificato medico (IX) per:
 - operazioni commerciali di trasporto passeggeri a pilotaggio singolo di classe 1,
 - altre operazioni commerciali di classe 1,
 - classe 2,
 - LAPL.
 - 10) Data dell'esame medico.
 - 11) Data dell'ultimo elettrocardiogramma.
 - 12) Data dell'ultimo audiogramma.
 - 13) Data di rilascio e firma dell'AME o dell'ispettore medico che ha rilasciato il certificato (X). In questo campo può essere aggiunto un GMP se dispone della competenza per rilasciare certificati medici secondo la legge nazionale dello Stato membro in cui viene rilasciato il certificato.
 - 14) Sigillo o timbro (XI).
- b) Materiale: ad eccezione del caso di una LAPL rilasciata da un GMP, la carta o altro materiale utilizzato impedisce o mostra prontamente qualsiasi alterazione o cancellatura. Tutte le registrazioni o cancellazioni sul modulo dovranno essere chiaramente autorizzate dall'autorità competente per il rilascio delle licenze.
- c) Lingua: le licenze sono redatte nella lingua o nelle lingue nazionali e in inglese e nelle altre lingue ritenute opportune dall'autorità competente per il rilascio delle licenze.
- d) Tutte le date sul certificato medico sono riportate nel formato gg/mm/aaaa.
- e) Nella presente appendice figura un certificato medico standard.

<p>Nome e logo dell'autorità competente (in inglese e ogni altra lingua stabilita dall'autorità competente)</p> <p>EUROPEAN UNION (solamente in inglese)</p> <p>Classe 1/2/LAPL CERTIFICATO MEDICO relativo a una licenza conforme alla parte FCL (in inglese e ogni altra lingua stabilita dall'autorità competente)</p> <p>Rilasciato in conformità alla parte MED</p> <p>Il presente certificato medico è conforme agli standard ICAO, ad eccezione del certificato medico LAPL</p> <p>(in inglese e ogni altra lingua stabilita dall'autorità competente)</p> <p>Modulo 147 AESA Edizione 1</p>	<p>Requisiti</p> <p>Cancellare "Unione europea" per gli Stati membri non appartenenti all'Unione europea</p> <p>Ciascuna pagina ha dimensioni pari a un ottavo di A4</p>
---	--

I	Lingua(e) nazionale(i)/ <i>Autorità che ha rilasciato o rilascia la licenza di pilota</i>
III	Lingua(e) nazionale(i)/ <i>Certificato numero</i>
IV	Lingua(e) nazionale(i)/ <i>Cognome e nome del titolare:</i>
XIV	Lingua(e) nazionale(i)/ <i>Data di nascita: (gg/mm/aaaa)</i>
VI	Lingua(e) nazionale(i)/ <i>Nazionalità:</i>
VII	Lingua(e) nazionale(i)/ <i>Firma del titolare:</i>
2	

XIII	Lingua(e) nazionale(i)/ <i>Limitazioni:</i> Codice. Descrizione:
X	Lingua(e) nazionale(i)/ (*) <i>Data di rilascio:</i> (gg/mm/aaaa) Firma dell'AME/ispettore medico/(GMP) che rilascia il certificato:
XI	Lingua(e) nazionale(i)/ <i>Timbro:</i>
3	

(*) La data di rilascio è la data in cui il certificato viene rilasciato e firmato.
Modulo 147 AESA Edizione 1

	IX Lingua(e) naz./ Data di scadenza del presente certificato	Operazioni commerciali di trasporto passeggeri a pilotaggio singolo di classe 1 (gg/mm/aaaa)	
		Classe 1 (gg/mm/aaaa)	
		Classe 2 (gg/mm/aaaa)	
		LAPL (gg/mm/aaaa)	
	Lingua(e) naz./Data dell'esame: (gg/mm/aaaa)		
<p>MED.A.020 Diminuzione dell'idoneità fisica</p> <p>(a) I titolari di una licenza non possono mai esercitare i privilegi della loro licenza e relative abilitazioni o certificati nel caso in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) siano a conoscenza di una diminuzione della loro idoneità fisica che potrebbe renderli incapaci di esercitare tali privilegi in sicurezza; (2) assumano o facciano uso di sostanze medicinali prescritte o non, tali da poter interferire con l'esercizio in sicurezza dei privilegi associati alla licenza applicabile; oppure (3) siano soggetti a trattamenti medici, chirurgici o di altra natura che possono interferire con la sicurezza del volo. <p>(b) Inoltre, i titolari di una licenza devono sottoporsi senza alcun indugio a consulenza aeromedica nel caso in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) si siano sottoposti a un'operazione chirurgica o a una procedura invasiva; (2) abbiano iniziato ad assumere medicinali con regolarità; (3) abbiano subito una lesione personale significativa che abbia causato incapacità a operare come membro dell'equipaggio di condotta; (4) siano stati affetti da una patologia significativa che abbia causato incapacità a operare come membro dell'equipaggio di condotta; (5) siano in stato di gravidanza; (6) siano stati ricoverati in un ospedale o in una clinica medica; o (7) abbiano bisogno per la prima volta di lenti correttive. 			
4			

*Appendice VII DELL'ALLEGATO VI, PARTE ARA***CERTIFICATO PER GLI ESAMINATORI AEROMEDICI (AME)**

Unione europea (*)
Autorità competente

CERTIFICATO DI ESAMINATORE AEROMEDICO

[NUMERO/RIFERIMENTO DEL CERTIFICATO]

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione e alle condizioni specificate di seguito, l'[Autorità competente] certifica che

[NOME DELL'ESAMINATORE AEROMEDICO]

[INDIRIZZO DELL'ESAMINATORE AEROMEDICO]

è un esaminatore aeromedico

CONDITIONS:

- 1) il presente certificato è limitato ai privilegi specificati nell'allegato al presente certificato di AME;
- 2) il presente certificato richiede la conformità alle norme attuative e alle procedure precisate nella parte MED;
- 3) il presente certificato rimane valido per un periodo di tre anni fino al [xx/yy/zzzz (**)], fatta salva la conformità ai requisiti della parte MED, a meno che venga ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato.

Data di rilascio: xx/yy/zzzz

Firma: [Autorità competente]

(*) Cancellare «Unione europea» per gli Stati membri non appartenenti all'Unione europea.

(**) Data di scadenza: giorno/mese/anno.

CERTIFICATO DI ESAMINATORE AEROMEDICO

Allegato al certificato AME numero:

PRIVILEGI E CAMPO DI APPLICAZIONE

[Nome e titolo accademico dell'esaminatore aeromedico] ha ottenuto il privilegio o i privilegi di effettuare esami aeromedici e valutazioni per il rilascio di certificati medici secondo la tabella riportata di seguito e di rilasciare tali certificati medici per:

LAPL	[si/data]
Classe 2	[si/data]
Rinnovo/ripristino classe 1	[si/data]/[no]

Data di rilascio: xx/yy/zzzz

Firma: [autorità competente]

ALLEGATO VII

REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI PER IL PERSONALE DI BORDO**[PARTE ORA]**

CAPITOLO GEN

REQUISITI GENERALI

SEZIONE I

Disposizioni generali**ORA.GEN.105 Autorità competente**

- a) Ai fini della presente parte, l'autorità competente che esercita la sorveglianza:
- 1) sulle organizzazioni soggette a un obbligo di certificazione è:
 - i) per le organizzazioni aventi la sede principale in uno Stato membro, l'autorità designata da tale Stato membro;
 - ii) per le organizzazioni aventi la sede principale in un paese terzo, l'Agenzia;
 - 2) sugli FSTD è:
 - i) l'Agenzia per:
 - gli FSTD situati al di fuori del territorio degli Stati membri, oppure
 - gli FSTD situati nel territorio degli Stati membri e utilizzati da organizzazioni aventi la sede principale in un paese terzo;
 - ii) per gli FSTD situati nel territorio degli Stati membri e utilizzati da organizzazioni aventi la sede principale in uno Stato membro, l'autorità designata dallo Stato membro in cui ha la sede principale l'organizzazione che lo utilizza o l'Agenzia, se così richiesto dallo Stato membro interessato.
- b) Qualora l'FSTD situato all'esterno del territorio degli Stati membri sia utilizzato da un'organizzazione certificata da uno Stato membro, l'Agenzia qualifica questo FSTD in collaborazione con lo Stato membro che ha certificato l'organizzazione che utilizza detto FSTD.

ORA.GEN.115 Richiesta di un certificato di organizzazione

- a) La richiesta di un certificato di organizzazione o di una modifica a un certificato esistente deve essere effettuata nella forma e nelle modalità stabilite dall'autorità competente, tenendo conto dei requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative.
- b) I richiedenti un certificato iniziale forniscono all'autorità competente la documentazione che dimostri come soddisferanno i requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 216/2008 e nelle relative norme attuative. Tale documentazione include una procedura per descrivere come saranno gestite e notificate all'autorità competente le modifiche che non richiedono un'approvazione preliminare.

ORA.GEN.120 Metodi di rispondenza

- a) Un'organizzazione può ricorrere a metodi alternativi di rispondenza rispetto a quelli adottati dall'Agenzia per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative.
- b) Qualora un'organizzazione desideri avvalersi di metodi alternativi di rispondenza, prima di applicarli fornisce all'autorità competente una descrizione completa di tali metodi alternativi di rispondenza. La descrizione comprende eventuali revisioni ai manuali o alle procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri l'osservanza del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative.

L'organizzazione può applicare questi metodi alternativi di rispondenza previa approvazione da parte dell'autorità competente e alla ricezione della notifica come stabilito al paragrafo ARA.GEN.120, lettera d).

ORA.GEN.125 Condizioni di approvazione e privilegi di un'organizzazione

Un'organizzazione certificata rispetta il campo di applicazione e i privilegi definiti nelle condizioni di approvazione allegate al certificato dell'organizzazione.

ORA.GEN.130 Modifiche alle organizzazioni

a) Ogni modifica riguardante:

- 1) il campo di applicazione del certificato o le condizioni di approvazione di un'organizzazione; oppure
- 2) uno degli elementi del sistema di gestione dell'organizzazione come richiesto ai punti ORA.GEN.200, lettera a), punti 1 e 2,

necessita di approvazione preliminare da parte dell'autorità competente.

b) Per ciascuna modifica che richiede un'approvazione preliminare conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative, l'organizzazione deve chiedere e ottenere un'approvazione rilasciata dall'autorità competente. La richiesta deve essere presentata prima dell'effettuazione di ciascuna di tali modifiche, al fine di permettere all'autorità competente di determinare la costante conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative e di modificare, se necessario, il certificato dell'organizzazione e le relative condizioni di approvazione a esso allegate.

L'organizzazione fornisce all'autorità competente tutta la documentazione pertinente.

Le modifiche sono attuate solamente al ricevimento dell'approvazione formale da parte dell'autorità competente in conformità al paragrafo ARA.GEN.330.

L'organizzazione opera alle condizioni previste dall'autorità competente durante tali modifiche, come opportuno.

c) Tutte le modifiche che non richiedono approvazione preliminare sono gestite e notificate all'autorità competente come definito nella procedura approvata dall'autorità competente in conformità al paragrafo ARA.GEN.310, lettera c).

ORA.GEN.135 Validità continua

a) Il certificato dell'organizzazione rimane valido a condizione che:

- 1) l'organizzazione resti conforme ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento delle rilievi come specificato al paragrafo ORA.GEN.150;
- 2) venga concesso all'autorità competente l'accesso all'organizzazione come definito al paragrafo ORA.GEN.140 per determinare la costante conformità ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative;

3) il certificato non venga ceduto o revocato.

b) Se il certificato viene ceduto o revocato, deve essere restituito all'autorità competente senza indugio.

ORA.GEN.140 Accesso

Al fine di determinare la conformità ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative, l'organizzazione consente l'accesso a strutture, aeromobili, registrazioni, dati, procedure o ad altro materiale inerente alle proprie attività soggette a certificazione, a prescindere dal fatto che siano appaltate, a tutte le persone autorizzate:

a) dall'autorità competente definita al paragrafo ORA.GEN.105; o

b) dall'autorità operante in osservanza delle disposizioni del paragrafo ARA.GEN.300, lettere d) ed e), o del paragrafo ARA.RAMP.

ORA.GEN.150 Rilievi

Dopo aver ricevuto notifica dei rilievi, l'organizzazione:

- a) identifica le cause che sono alla base della non conformità;
- b) definisce un piano di azioni correttive; e
- c) dimostra l'attuazione di azioni correttive in modo soddisfacente per l'autorità competente entro un periodo concordato con tale autorità come definito al paragrafo ARA.GEN.350, lettera d).

OR.GEN.155 Reazione immediata a un problema di sicurezza

L'organizzazione attua:

- a) tutte le misure di sicurezza imposte dall'autorità competente conformemente al paragrafo ARA.GEN.135, lettera c); e
- b) tutte le pertinenti informazioni di sicurezza obbligatorie rilasciate dall'Agenzia, incluse le direttive sull'aeronavigabilità.

ORA.GEN.160 Segnalazione di eventi

- a) L'organizzazione segnala all'autorità competente e a ogni altra organizzazione da informare in virtù di obblighi stabiliti dallo Stato dell'operatore, ogni incidente, inconveniente grave ed evento come definito nel regolamento (UE) n. 996/2010 Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e nella direttiva 2003/42/CE Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- b) Fatta salva la lettera a), l'organizzazione segnala all'autorità competente e all'organizzazione responsabile per la progettazione dell'aeromobile tutti gli inconvenienti, malfunzionamenti, difetti tecnici, superamenti di limitazioni tecniche, eventi che evidenzino inaccuratezza, incompletezza o ambiguità delle informazioni contenute nei dati stabiliti ai sensi della parte 21 o altre circostanze irregolari che abbiano o possano aver messo in pericolo la conduzione sicura dell'aeromobile e che non abbiano causato un incidente o un inconveniente grave.
- c) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 996/2010, la direttiva 2003/42/CE, il regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione ⁽⁴⁾, le segnalazioni di cui alle lettere a) e b) sono effettuate nella forma e nelle modalità stabilite dall'autorità competente e contengono tutte le informazioni pertinenti in merito alle condizioni di cui l'organizzazione sia a conoscenza.
- d) Le segnalazioni sono effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui l'organizzazione individua la condizione a cui si riferisce la segnalazione, a meno che ciò sia ostacolato da circostanze eccezionali.
- e) Se del caso, l'organizzazione produce una segnalazione successiva per fornire i dettagli delle azioni che intende intraprendere per prevenire il verificarsi di simili eventi in futuro, non appena queste azioni siano state individuate. Tale segnalazione deve essere prodotta nella forma e nelle modalità stabilite dall'autorità competente.

SEZIONE II**Gestione****ORA.GEN.200 Sistema di gestione**

- a) L'organizzazione stabilisce, attua e mantiene un sistema di gestione, che comprenda:
 - 1) linee di autorità e responsabilità ben definite nell'organizzazione, inclusa la responsabilità diretta in termini di sicurezza del dirigente responsabile;
 - 2) una descrizione delle filosofie e dei principi generali dell'organizzazione in merito alla sicurezza, noti come politica in materia di sicurezza;
 - 3) l'individuazione dei pericoli per la sicurezza aerea insiti nelle attività dell'organizzazione, la loro valutazione e la gestione dei rischi associati, incluse le azioni da intraprendere per mitigare il rischio e verificare la loro efficacia;
 - 4) il mantenimento del personale a livelli di formazione e competenza tali da potere svolgere i propri compiti;

⁽¹⁾ GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 294 del 13.11.2007, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 295 del 14.11.2007, pag. 7.

- 5) la documentazione di tutti i processi chiave del sistema di gestione, incluso un processo per mettere al corrente il personale delle rispettive responsabilità e la procedura per modificare tale documentazione;
 - 6) una funzione per monitorare la conformità dell'organizzazione ai requisiti applicabili. Il monitoraggio della conformità deve includere un sistema di rendicontazione delle rilevazioni al dirigente responsabile per garantire l'attuazione efficace delle azioni correttive necessarie; e
 - 7) tutti i requisiti aggiuntivi previsti nei corrispondenti capitoli di questa parte o di altre parti applicabili.
- b) Il sistema di gestione è commisurato alle dimensioni dell'organizzazione e alla natura e alla complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati in merito a tali attività.

ORA.GEN.205 Attività appaltate

- a) Le attività appaltate includono tutte le attività del campo di applicazione dell'approvazione dell'organizzazione che vengono svolte da un'altra organizzazione anch'essa certificata per lo svolgimento di tali attività o, qualora non certificata, che lavori sotto l'approvazione dell'organizzazione contraente. L'organizzazione garantisce che, nell'appaltare o acquistare parte delle sue attività, il servizio o prodotto appaltato o acquistato sia conforme ai requisiti applicabili.
- b) Nel caso in cui l'organizzazione certificata affidi in appalto una porzione delle sue attività a un'organizzazione non certificata conformemente a questa parte per lo svolgimento di tali attività, quest'ultima opera con l'approvazione dell'organizzazione contraente. L'organizzazione contraente deve assicurare che l'autorità competente abbia accesso all'organizzazione appaltatrice, al fine di determinare la costante conformità ai requisiti applicabili.

ORA.GEN.210 Requisiti per il personale

- a) L'organizzazione deve nominare un dirigente responsabile dotato della potestà di garantire che tutte le attività possano essere finanziate e svolte conformemente ai requisiti applicabili. Il dirigente responsabile ha il compito di istituire e mantenere un sistema di gestione efficace.
- b) L'organizzazione nomina una persona o un gruppo di persone responsabili di assicurare che l'organizzazione resti conforme ai requisiti applicabili. Tali persone rispondono in ultima istanza al dirigente responsabile.
- c) L'organizzazione dispone di personale qualificato in quantità sufficiente per i compiti e le attività pianificate perché siano svolte in conformità ai requisiti applicabili.
- d) L'organizzazione tiene registrazioni appropriati relativi all'esperienza, alla qualifica e alla formazione, tali da dimostrare la conformità alla precedente lettera c).
- e) L'organizzazione assicura che tutto il personale sia a conoscenza delle regole e delle procedure inerenti all'esercizio dei rispettivi compiti.

ORA.GEN.215 Requisiti per le strutture

L'organizzazione dispone di strutture atte a consentire l'espletamento e la gestione di tutti i compiti e le attività pianificate in conformità ai requisiti applicabili.

ORA.GEN.220 Tenuta delle registrazioni

- a) L'organizzazione stabilisce un sistema per la tenuta delle registrazioni che permetta un'adeguata archiviazione e una tracciabilità affidabile di tutte le attività sviluppate, in particolare per quanto concerne tutti gli elementi indicati al paragrafo ORA.GEN.200.
- b) Il formato delle registrazioni è specificato nelle procedure dell'organizzazione.
- c) Le registrazioni sono conservate in modo tale da assicurare la protezione da deterioramento, alterazione e furto.

CAPITOLO ATO

ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATE

SEZIONE I

Disposizioni generali**ORA.ATO.100 Ambito di applicazione**

Il presente capitolo stabilisce i requisiti per le organizzazioni che forniscono addestramento per le licenze di pilotaggio nonché per le relative abilitazioni e certificati.

ORA.ATO.105 Richiesta

a) I richiedenti il rilascio di un certificato di organizzazione di addestramento approvata forniscono all'autorità competente:

1) le seguenti informazioni:

- i) nome e indirizzo dell'organizzazione di addestramento;
- ii) data prevista di inizio delle attività;
- iii) dati personali e qualifiche del capo istruttore (HT), degli istruttori di volo, degli istruttori per l'addestramento al volo simulato e dell'istruttore o degli istruttori delle conoscenze teoriche;
- iv) nome(i) e indirizzo(i) del(gli) aeroporto(i) e/o del(i) sito(i) operativo(i) in cui viene condotto l'addestramento;
- v) lista degli aeromobili da utilizzare per l'addestramento, incluso il loro gruppo, classe o tipo, registrazione, proprietari e categoria del certificato di aeronavigabilità, ove applicabile;
- vi) lista dei dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD) che l'organizzazione di addestramento intende utilizzare, ove applicabile;
- vii) il tipo di addestramento che l'organizzazione di addestramento desidera fornire e il corrispondente programma di addestramento;

2) i manuali operativi e di addestramento.

b) Organizzazioni di addestramento per i collaudi in volo. In deroga alla lettera a), punto 1, punti iv) e v), le organizzazioni di addestramento che forniscono addestramento per i collaudi in volo dovranno fornire solamente:

- 1) il(i) nome(i) e indirizzo(i) dei principali aeroporti e/o del(i) sito(i) operativo(i) in cui viene condotto l'addestramento;
- 2) una lista dei tipi o delle categorie di aeromobili da utilizzare per l'addestramento ai collaudi in volo.

c) Nel caso di una modifica al certificato, i richiedenti forniscono all'autorità competente le informazioni pertinenti e la documentazione di cui alla lettera a).

ORA.ATO.110 Requisiti per il personale

a) Deve essere nominato un HT. L'HT deve avere una vasta esperienza come istruttore nelle aree rilevanti per l'addestramento fornito dall'ATO e possedere buone capacità manageriali.

b) Tra le responsabilità dell'HT si annoverano le seguenti:

- 1) assicurare che l'addestramento fornito sia conforme alla parte FCL e, in caso di addestramento per collaudi in volo, che siano stati stabiliti i corrispondenti requisiti della parte 21 e il programma di addestramento;
- 2) assicurare l'integrazione soddisfacente dell'addestramento in volo in un aeromobile o in un dispositivo di addestramento al volo simulato (FSTD) e l'istruzione relativa alla conoscenza teorica;
- 3) monitorare il progresso dei singoli studenti.

- c) Gli istruttori della conoscenza teorica devono:
- 1) avere una formazione pratica in aviazione negli ambiti pertinenti ai fini dell'addestramento fornito e aver seguito un corso di addestramento su tecniche di istruzione;
 - 2) avere precedenti esperienze nell'insegnamento delle conoscenze teoriche e una formazione teorica appropriata nella materia in cui insegneranno le conoscenze teoriche.
- d) Gli istruttori di volo e gli istruttori per l'addestramento al volo simulato devono avere le qualifiche richieste dalla parte FCL per il tipo di addestramento che forniscono.

ORA.ATO.120 Tenuta delle registrazioni

I seguenti dati sono conservati per un periodo minimo di 3 anni dal completamento dell'addestramento:

- a) dettagli dell'addestramento a terra, in volo e in volo simulato che viene impartito ai singoli studenti;
- b) relazioni dettagliate e periodiche sullo stato di avanzamento da parte degli istruttori, incluse le valutazioni, e le prove in volo e gli esami a terra periodici volti ad accertare lo stato di avanzamento;
- c) informazioni sulle licenze e corrispondenti abilitazioni e certificati degli studenti, incluse le date di scadenza dei certificati medici e delle abilitazioni.

ORA.ATO.125 Programma di addestramento

- a) È sviluppato un programma di addestramento per ogni tipo di corso offerto.
- b) Il programma di addestramento è conforme ai requisiti della parte FCL e, nel caso di addestramento per collaudi in volo, ai corrispondenti requisiti della parte 21.

ORA.ATO.130 Manuale di addestramento e manuale operativo

- a) L'ATO istituisce e mantiene un manuale di addestramento e un manuale operativo contenente le informazioni e le istruzioni per permettere al personale di svolgere i rispettivi compiti e per fornire una guida agli studenti su come soddisfare i requisiti del corso.
- b) L'ATO deve rendere disponibile al personale e, se del caso, agli studenti le informazioni contenute nel manuale di addestramento, nel manuale operativo e nella documentazione relativa all'approvazione dell'ATO.
- c) Nel caso di ATO che forniscono addestramento per collaudi in volo, il manuale operativo è conforme ai requisiti del manuale operativo dei collaudi in volo, come previsto nella parte 21.
- d) Il manuale operativo stabilisce regimi di limitazione dei tempi di volo per gli istruttori di volo, incluso il numero massimo di ore di volo, il numero massimo di ore di servizio in volo e il tempo minimo di riposo tra i servizi formativi in conformità alla parte ORA.

ORA.ATO.135 Aeromobile di addestramento e FSTD

- a) L'ATO utilizza una flotta adeguata di aeromobili per l'addestramento o FSTD consoni ai corsi di addestramento forniti.
- b) L'ATO può fornire addestramento negli FSTD soltanto quando dimostra all'autorità competente:
 - 1) la congruità tra le specifiche degli FSTD e il corrispondente programma di addestramento;
 - 2) che gli FSTD utilizzati soddisfano i corrispondenti requisiti della parte FCL;
 - 3) nel caso di simulatori integrali di volo (FFS), che l'FFS rappresenta adeguatamente il tipo di aeromobile in questione;
 - 4) di aver introdotto un sistema per monitorare adeguatamente le modifiche all'FSTD e per permettere che tali modifiche non influenzino l'adeguatezza del programma di addestramento.

- c) Se l'aeromobile utilizzato per le prove di abilità è di un tipo differente rispetto all'FFS utilizzato per l'addestramento al volo a vista, il credito massimo deve essere limitato a quello attribuito all'addestratore per le procedure di volo e di navigazione II (FNPT II) per gli aeroplani e all'FNPT II/III per gli elicotteri nel corrispondente programma di addestramento al volo.
- d) Organizzazioni di addestramento ai collaudi in volo. Gli aeromobili utilizzati per l'addestramento ai collaudi in volo sono adeguatamente dotati della strumentazione per le prove di volo, sulla base dello scopo dell'addestramento.

ORA.ATO.140 Aeroporti e siti operativi

Nel fornire addestramento di volo su un aeromobile, l'ATO utilizza aeroporti o siti operativi dotati di strutture e caratteristiche appropriate per consentire l'addestramento alle manovre pertinenti, tenendo conto dell'addestramento fornito e della categoria e del tipo di aeromobile utilizzato.

ORA.ATO.145 Condizioni preliminari per l'addestramento

- a) L'ATO assicura che gli studenti soddisfino tutte le condizioni preliminari per l'addestramento previste nella parte medica e nella parte FCL nonché, se applicabile, quali definite nei dati stabiliti in conformità alla parte 21.
- b) Nel caso di ATO che forniscono addestramento per collaudi in volo, gli studenti soddisfano tutte le condizioni preliminari per l'addestramento indicati nella parte 21.

ORA.ATO.150 Addestramento in paesi terzi

Se l'ATO è autorizzata a fornire addestramento per l'abilitazione strumentale (IR) in paesi terzi:

- a) il programma di addestramento comprende voli di familiarizzazione in uno degli Stati membri prima di sottoporsi alla prova di abilità IR; e
- b) la prova di abilità IR è tenuta in uno degli Stati membri.

SEZIONE II

Requisiti aggiuntivi per le ATO che forniscono addestramento per le licenze CPL, MPL e ATPL e le abilitazioni e i certificati corrispondenti

ORA.ATO.210 Requisiti per il personale

- a) *Capo istruttore (HT)*. Eccetto nel caso delle ATO che forniscono addestramento per collaudi in volo, l'HT deve avere ampia esperienza nell'addestramento come istruttore per le licenze di pilotaggio professionali e per le corrispondenti abilitazioni o certificati.
- b) *Capo istruttore di volo (CFI)*. L'ATO che fornisce istruzione di volo nomina un CFI responsabile della sorveglianza degli istruttori di volo e degli istruttori per l'addestramento al volo simulato e per la standardizzazione di tutte le attività di istruzione al volo e delle attività di istruzione al volo simulato. Il CFI è in possesso della licenza di pilotaggio professionale di livello più elevato e delle corrispondenti abilitazioni inerenti ai corsi di addestramento al volo condotti e detiene un certificato di istruttore con il privilegio dell'insegnamento per almeno uno dei corsi di addestramento forniti.
- c) *Capo degli istruttori di teoria (CTKI)*. L'ATO che impartisce un'istruzione sulle conoscenze teoriche nomina un CTKI responsabile della sorveglianza di tutti gli istruttori della conoscenza teorica e della standardizzazione di tutte le attività di istruzione di conoscenza teorica. Il CTKI deve avere una vasta esperienza come istruttore della conoscenza teorica negli ambiti rilevanti per l'addestramento fornito dall'ATO.

ORA.ATO.225 Programma di addestramento

- a) Il programma di addestramento comprende una suddivisione dell'istruzione di volo e delle conoscenze teoriche, presentata in uno schema diviso per settimane o per fasi, una lista di esercitazioni standard e un sommario del programma di addestramento.
- b) Il contenuto e la sequenza del programma di addestramento sono specificati nel manuale di addestramento.

ORA.ATO.230 Manuale di addestramento e manuale operativo

- a) Il manuale di addestramento riporta per ogni fase dell'addestramento gli standard, gli obiettivi e i traguardi di addestramento che gli studenti devono soddisfare e comprende i seguenti argomenti:
- piano di addestramento,
 - briefing ed esercitazioni in volo,
 - addestramento al volo in un FSTD, ove applicabile,
 - istruzione della conoscenza teorica.
- b) Il manuale operativo fornisce le informazioni pertinenti a gruppi specifici di personale, come gli istruttori di volo, gli istruttori per l'addestramento al volo simulato, gli istruttori della conoscenza teorica, il personale addetto alle operazioni e alla manutenzione, e contempla informazioni generali, tecniche, di rotta e relative all'addestramento del personale.

SEZIONE III**Requisiti aggiuntivi per le ATO che forniscono tipi specifici di addestramento****Capitolo 1****Formazione a distanza****ORA.ATO.300 Disposizioni generali**

L'ATO può essere autorizzata a condurre programmi modulari utilizzando la formazione a distanza nei seguenti casi:

- a) corsi modulari di conoscenze teoriche;
- b) corsi di conoscenze teoriche aggiuntive per un'abilitazione alla classe o tipo; oppure
- c) corsi di conoscenze teoriche propedeutiche approvate per il primo rilascio di un'abilitazione per tipo per un elicottero plurimotore.

ORA.ATO.305 Addestramento in aula

- a) Un elemento di istruzione in aula deve essere previsto per tutte le materie dei corsi modulari di formazione a distanza.
- b) Il periodo di tempo effettivamente impiegato nell'addestramento in aula non è inferiore al 10 % della durata totale del corso.
- c) A tal fine, ci deve essere disponibilità di aule nella sede principale dell'ATO o altrove in strutture adeguate.

ORA.ATO.310 Istruttori

Tutti gli istruttori devono avere totale familiarità con i requisiti del programma del corso di formazione a distanza.

Capitolo 2**Addestramento a zero ore di volo****ORA.ATO.330 Disposizioni generali**

- a) L'approvazione all'addestramento a zero ore di volo (ZFTT), come specificato nella parte FCL, è concessa soltanto alle ATO che hanno anche i privilegi di condurre operazioni di trasporto aereo commerciale o le ATO che hanno accordi speciali con gli operatori del trasporto aereo commerciale.
- b) L'approvazione allo ZFTT è data soltanto se l'operatore ha almeno 90 giorni di esperienza operativa sul tipo di aeroplano.
- c) Nel caso dello ZFTT fornito da un'ATO avente un accordo specifico con un operatore, i 90 giorni dei requisiti di esperienza operativa non verranno applicati se l'istruttore di abilitazione al tipo [TRI(A)] impiegato nei decolli e atterraggi aggiuntivi, come richiesto nella parte ORO, ha esperienza operativa sul tipo di aeroplani.

ORA.ATO.335 Simulatore integrale di volo

- a) Il FFS approvato per lo ZFTT deve essere efficiente conformemente ai criteri del sistema di gestione dell'ATO.
- b) Il sistema di movimento e il sistema visivo dell'FSS devono essere pienamente efficienti, in conformità alle specifiche di certificazione applicabili per gli FSTD, come indicato al paragrafo ORA.FSTD.205.

Capitolo 3**Corsi per licenze di pilota ad equipaggio plurimo (MPL)****ORA.ATO.350 Disposizioni generali**

I privilegi di condurre corsi di addestramento integrati MPL e corsi per istruttori MPL sono concessi all'ATO soltanto se essa ha anche il privilegio di condurre operazioni di trasporto aereo commerciale o un accordo specifico con un operatore del trasporto aereo commerciale.

Capitolo 4**Addestramento ai collaudi in volo****ORA.ATO.355 Organizzazioni di addestramento ai collaudi in volo**

- a) L'ATO che è stata autorizzata a fornire addestramento per collaudi in volo per il rilascio di un'abilitazione di pilota collaudatore di categoria 1 o 2 in conformità alla parte FCL può beneficiare di un'estensione dei privilegi che le consente di fornire l'addestramento per altre categorie di collaudi in volo e altre categorie di personale collaudatore, posto che:
 - 1) i requisiti rilevanti della parte 21 siano soddisfatti; e
 - 2) esista un accordo specifico tra l'ATO e l'organizzazione di cui alla parte 21 che assume o intende assumere tale personale.
- b) Le registrazioni relative all'addestramento contemplano le relazioni scritte da parte degli studenti, come richiesto dal programma di addestramento, comprese, ove applicabile, l'elaborazione dei dati e l'analisi dei parametri registrati inerenti al tipo di prove in volo.

CAPITOLO FSTD**REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI CHE USANO DISPOSITIVI DI ADDESTRAMENTO AL VOLO SIMULATO (FSTD) E PER LA QUALIFICAZIONE FSTD****SEZIONE I****Requisiti per le organizzazioni che utilizzano FSTD****ORA.FSTD.100 Disposizioni generali**

- a) Il richiedente un certificato di qualificazione FSTD deve dimostrare all'autorità competente di aver stabilito un sistema di gestione conformemente al paragrafo ORA.GEN.200, sezione II. Queste prove assicurano che il richiedente abbia, direttamente o per mezzo di appalto, la capacità di preservare le prestazioni, le funzioni e altre caratteristiche specificate per il livello di qualificazione FSTD e di controllare l'installazione dell'FSTD.
- b) Se il richiedente è il titolare di un certificato di qualificazione rilasciato in conformità a questa parte, le specifiche FSTD sono precisate:
 - 1) nelle condizioni del certificato ATO; o
 - 2) nel manuale di addestramento, nel caso di un titolare di AOC.

ORA.FSTD.105 Mantenimento della qualificazione FSTD

- a) Al fine di mantenere la qualificazione dell'FSTD, il titolare di un certificato di qualificazione FSTD conduce progressivamente, su un periodo di 12 mesi, la serie completa di prove contenuta nella guida base per la prova di qualificazione (MQTG) nonché le prove di funzionalità e le verifiche soggettive.
- b) I risultati sono datati, contrassegnati come analizzati e valutati, e conservati in conformità al paragrafo ORA.FSTD.240, al fine di dimostrare che sono mantenuti gli standard dell'FSTD.
- c) È introdotto un sistema di controllo della configurazione per garantire la costante integrità dell'hardware e del software dell'FSTD qualificato.

ORA.FSTD.110 Modifiche

- a) Il titolare di certificato di qualificazione FSTD stabilisce e mantiene un sistema inteso a individuare, valutare e integrare tutte le modifiche importanti nell'FSTD utilizzato, in particolare:
- 1) tutte le modifiche relative all'aeromobile che sono essenziali per l'addestramento, le verifiche e i controlli, a prescindere dal fatto che siano imposte da una prescrizione di aeronavigabilità; e
 - 2) ogni modifica di un FSTD, inclusi i sistemi di movimento e visivo, se essenziali per l'addestramento, le verifiche e i controlli, come nel caso delle revisioni dei dati.
- b) Le modifiche all'hardware e al software dell'FSTD che influenzano le manovre, le prestazioni e l'uso dei sistemi oppure ogni altra importante modifica al sistema di movimento o al sistema visivo sono valutate per determinare l'impatto sui criteri di qualificazione iniziali. L'organizzazione predispone correzioni per ciascuna prova di convalida interessata. L'organizzazione collauda l'FSTD a fronte dei nuovi criteri.
- c) L'organizzazione informa preventivamente l'autorità competente in merito a ogni modifica importante per determinare se le verifiche effettuate sono soddisfacenti. L'autorità competente deve determinare se sia necessaria una valutazione speciale dell'FSTD prima di ripristinarlo all'addestramento dopo la modifica.

ORA.FSTD.115 Installazioni

- a) Il titolare di un certificato di qualificazione FSTD assicura che:
- 1) l'FSTD sia posto in un ambiente idoneo che ne consenta un impiego sicuro e affidabile;
 - 2) tutti gli occupanti dell'FSTD e il personale adibito alla manutenzione siano stati informati sulla sicurezza dell'FSTD in modo che siano a conoscenza delle attrezzature e delle procedure di sicurezza dell'FSTD in caso di emergenza; e
 - 3) l'FSTD e le sue installazioni ottemperino alla normativa locale in materia di salute e sicurezza.
- b) Le caratteristiche di sicurezza dell'FSTD, come gli arresti di emergenza e le luci di emergenza, sono controllati almeno una volta all'anno e i controlli sono registrati.

ORA.FSTD.120 Apparecchiature supplementari

Nel caso in cui all'FSTD siano state aggiunte apparecchiature supplementari, anche se non richiesto per la qualificazione, queste devono essere valutate dall'autorità competente per assicurare che non incidano negativamente sulla qualità dell'addestramento.

SEZIONE II**Requisiti per la qualificazione FSTD****ORA.FSTD.200 Richiesta per la qualificazione FSTD**

- a) La richiesta di un certificato di qualificazione FSTD è presentata nella forma e nelle modalità stabilite dall'autorità competente:
- 1) nel caso di dispositivi di addestramento strumentale basico (BITD), da parte del produttore di BITD;
 - 2) in tutti gli altri casi, dall'organizzazione che intende utilizzare l'FSTD.
- b) I richiedenti un certificato iniziale forniscono all'autorità competente la documentazione che dimostri come osserveranno i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tale documentazione comprende la procedura stabilita per assicurare la conformità ai paragrafi ORA.GEN.130 e ORA.FSTD.230

ORA.FSTD.205 Specifiche di certificazione per gli FSTD

- a) L'Agenzia rilascia, in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 216/2008, specifiche di certificazione come metodi standard per dimostrare la conformità degli FSTD ai requisiti essenziali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008.
- b) Tali specifiche di certificazione sono sufficientemente dettagliate e mirate da indicare ai richiedenti le condizioni per il rilascio delle qualificazioni.

ORA.FSTD.210 Base di qualificazione

- a) La base di qualificazione per il rilascio di un certificato di qualificazione FSTD contempla:
- 1) le specifiche di certificazione applicabili stabilite dall'Agenzia che sono in vigore alla data della richiesta per la qualificazione iniziale;
 - 2) i dati di convalida dell'aeromobile definiti dai dati approvati ai sensi della parte 21, ove applicabile; e
 - 3) tutte le condizioni speciali indicate dall'autorità competente se le relative specifiche di certificazione non prevedono standard adeguati o appropriati per l'FSTD poiché quest'ultimo ha caratteristiche nuove o differenti rispetto a quelle su cui si basano le specifiche di certificazione applicabili.
- b) La base di qualificazione è applicabile per le qualificazioni future ricorrenti dell'FSTD, salvo nel caso in cui esso sia riclassificato.

ORA.FSTD.225 Durata e validità continua

- a) La qualificazione di un simulatore integrale di volo (FFS), di un dispositivo di addestramento al volo (FTD) o di un addestratore di volo e di navigazione (FNPT) rimane valida purché:
- 1) l'FSTD e l'organizzazione che lo utilizza rimangano conformi ai requisiti applicabili;
 - 2) venga concesso all'autorità competente l'accesso all'organizzazione come definito al paragrafo ORA.GEN.140 per determinare la costante conformità ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative;
 - 3) il certificato di qualificazione non venga ceduto o revocato.
- b) Il periodo di 12 mesi stabilito al paragrafo ARA.FSTD.120, lettera b), punto 1, può essere prolungato fino a un massimo di 36 mesi, nei seguenti casi:
- 1) se l'FSTD è stato sottoposto a una valutazione iniziale e ad almeno una valutazione ricorrente che ne hanno stabilito la conformità alla base di qualificazione;
 - 2) se il titolare del certificato di qualificazione FSTD ha precedenti soddisfacenti di valutazioni regolamentari dell'FSTD positive nei precedenti 36 mesi;
 - 3) l'autorità competente svolge un audit formale del sistema di monitoraggio della conformità definito al paragrafo ORA.GEN.200, lettera a), punto 6, dell'organizzazione ogni 12 mesi; e
 - 4) una persona incaricata dell'organizzazione con adeguata esperienza analizza i risultati del regolare svolgimento della ripetizione delle prove di qualifica (QTG), conduce le corrispondenti prove di funzionalità e verifiche soggettive ogni 12 mesi e invia una relazione sui risultati all'autorità competente.
- c) Una qualificazione di BITD rimane valida, fatta salva la periodica valutazione della conformità alla base di qualificazione applicabile da parte dell'autorità competente ai sensi del paragrafo ARA.FSTD.120.
- d) Se il certificato di qualificazione FSTD viene ceduto o revocato, deve essere restituito all'autorità competente.

ORA.FSTD.230 Modifiche agli FSTD qualificati

- a) Il titolare di un certificato di qualificazione FSTD informa l'autorità competente in merito a ogni modifica proposta all'FSTD, come ad esempio:
- 1) modifiche importanti;
 - 2) spostamento dell'FSTD;
 - 3) ogni disattivazione dell'FSTD.
- b) Nel caso di un miglioramento del livello di qualificazione FSTD, l'organizzazione presenta domanda all'autorità competente per una valutazione del livello superiore. L'organizzazione svolge tutte le prove di convalida per il livello di qualificazione richiesto. I risultati delle valutazioni precedenti non possono essere utilizzati per convalidare le prestazioni dell'FSTD per il livello superiore.

- c) Se un FSTD viene spostato in una nuova ubicazione, l'organizzazione informa l'autorità competente prima dell'attività pianificata e presenta un programma degli eventi corrispondenti.

Prima che l'FSTD ritorni in servizio nella nuova ubicazione, l'organizzazione deve svolgere almeno un terzo delle prove di convalida, delle prove di funzionalità e delle verifiche soggettive per assicurare che le prestazioni dell'FSTD soddisfino gli standard di qualificazione iniziali. Una copia della documentazione delle prove è conservata insieme ai registrazioni dell'FSTD, in modo che possa essere analizzata dall'autorità competente.

L'autorità competente può svolgere una valutazione dell'FSTD dopo lo spostamento. La valutazione è svolta in conformità alla base di qualificazione iniziale dell'FSTD.

- d) Se un'organizzazione pianifica di togliere un FSTD dallo stato attivo per periodi di tempo prolungati, deve informare l'autorità competente e stabilire controlli adeguati per il periodo nel quale l'FSTD risulta inattivo.

L'organizzazione concorda con l'autorità competente un piano per la disattivazione, l'immagazzinamento e la riattivazione, per permettere che l'FSTD possa essere riportato allo stato attivo e al suo livello di qualificazione d'origine.

ORA.FSTD.235 Trasferibilità di una qualificazione FSTD

- a) Qualora cambi l'organizzazione che utilizza un FSTD, la nuova organizzazione informa preventivamente l'autorità competente al fine di concordare un piano per il trasferimento dell'FSTD.
- b) L'autorità competente può svolgere una valutazione in conformità alla base di qualificazione di origine dell'FSTD.
- c) Se l'FSTD non è più conforme alla base di qualificazione iniziale, l'organizzazione presenta richiesta di un nuovo certificato di qualificazione FSTD.

ORA.FSTD.240 Tenuta delle registrazioni

Il titolare di una qualificazione FSTD registra:

- a) tutti i documenti che descrivono e dimostrano la base e il livello di qualificazione iniziale dell'FSTD per la durata del ciclo di vita dell'FSTD;
- b) tutti i documenti e le relazioni ricorrenti in merito a ciascun FSTD e alle attività di monitoraggio della conformità per un periodo di almeno 5 anni.

CAPITOLO AeMC

CENTRI AEROMEDICI

SEZIONE I

Disposizioni generali

ORA.AeMC.105 Campo di applicazione

Il presente capitolo stabilisce i requisiti aggiuntivi che devono essere soddisfatti da un'organizzazione per ottenere il rilascio o il mantenimento di un'approvazione come centro aeromedico (AeMC) atto a rilasciare certificati medici, inclusi i certificati medici di classe 1 iniziali.

ORA.AeMC.115 Richiesta

I richiedenti un certificato AeMC:

- a) sono conformi al paragrafo MED.C.005; e
- b) oltre alla documentazione per l'approvazione di un'organizzazione prevista al paragrafo ORA.GEN.115, forniscono dettagli dei tirocini o delle collaborazioni negli ospedali o istituti medici designati ai fini di accertamenti medici specialistici.

ORA.AeMC.135 Validità continua

Il certificato AeMC è rilasciato per una durata illimitata. Rimane valido purché il titolare e gli esaminatori aeromedici dell'organizzazione:

- a) siano conformi al paragrafo MED.D.030;
- b) assicurino la loro esperienza continua svolgendo ogni anno un numero adeguato di esami medici di classe 1.

SEZIONE II**Gestione****ORA.AeMC.200 Sistema di gestione**

L'AeMC stabilisce e mantiene un sistema di gestione che includa le voci trattate al paragrafo OR.GEN.200 e, in aggiunta, i processi:

- a) per la certificazione medica in conformità alla parte MED; e
- b) per assicurare il segreto medico in qualsiasi momento.

ORA.AeMC.210 Requisiti per il personale

- a) L'AeMC:
 - 1) dispone di un esaminatore aeromedico (AME) nominato a capo dell'AeMC, con i privilegi di rilasciare i certificati medici di classe 1 e una sufficiente esperienza in medicina aeronautica per esercitare i propri compiti; e
 - 2) ha tra gli addetti un numero adeguato di AME pienamente qualificati e altro personale tecnico ed esperti.
- b) Il capo dell'AeMC è responsabile di coordinare la valutazione dei risultati degli esami e di firmare referti, certificati e certificati medici di classe 1 iniziali.

ORA.AeMC.215 Requisiti per le strutture

L'AeMC è dotato di strutture medico-tecniche atte a svolgere gli esami aeromedici necessari per l'esercizio dei privilegi che ricadono nel campo di applicazione dell'approvazione.

ORA.AeMC.220 Tenuta delle registrazioni

Oltre alle registrazioni richieste al paragrafo ORA.GEN.220, l'AeMC:

- a) conserva le registrazioni con i dettagli degli accertamenti medici e delle valutazioni svolte per il rilascio, il rinnovo o il ripristino dei certificati medici e dei loro risultati, per un periodo minimo di 10 anni dopo la data dell'ultimo esame; e
 - b) conserva tutte le registrazioni mediche in modo da assicurare che il segreto medico sia rispettato in ogni momento.»
-

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 282/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2012

recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 43, lettere a), d), f) e j), l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 134, l'articolo 143, lettera b), l'articolo 148, l'articolo 161, paragrafo 3, l'articolo 171 e l'articolo 172, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽²⁾, in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005,

(CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 142, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998 che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli ⁽⁷⁾ è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽⁸⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Numerose disposizioni contenute in regolamenti agricoli dell'Unione prescrivono la costituzione di una garanzia per garantire il pagamento di una somma dovuta in caso di mancata osservanza di un obbligo. Tuttavia, dall'esperienza acquisita è risultato che tali prescrizioni vengono interpretate, nella prassi, in maniera molto differente. Pertanto, al fine di evitare disparità nelle condizioni di concorrenza, tali prescrizioni devono essere definite con maggiore precisione.
- (3) In particolare, occorre definire la forma della garanzia.
- (4) Parecchie disposizioni di regolamenti agricoli dell'Unione stabiliscono che la garanzia costituita venga escussa in caso di mancato adempimento di un obbligo garantito, senza fare alcuna distinzione tra il mancato adempimento di prescrizioni principali e prescrizioni secondarie e subordinate. Ai fini di una maggiore equità, è necessario operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di una prescrizione principale e le

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1

⁽²⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

⁽⁸⁾ Cfr. allegato I.

conseguenze di un mancato adempimento di una prescrizione secondaria o subordinata. In particolare, occorre prevedere disposizioni secondo cui, quando ciò sia ammissibile, venga escussa solo una parte della garanzia se gli interessati hanno adempiuto la prescrizione principale ma hanno superato di poco il termine all'uopo previsto, o se non hanno adempiuto una prescrizione subordinata.

- (5) Non si deve operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di un obbligo a seconda che sia stato ricevuto o meno un pagamento anticipato. Pertanto le garanzie costituite a fronte di pagamenti anticipati devono essere soggette a norme particolari.
- (6) Le spese relative alla costituzione della garanzia, sostenute tanto dall'interessato che la costituisce quanto dall'autorità competente, possono non essere proporzionate alla somma il cui pagamento è garantito dalla garanzia stessa, se tale somma è inferiore ad un certo limite. Quindi le autorità competenti devono avere la facoltà di non esigere una garanzia per il pagamento di una somma inferiore a tale limite. Inoltre, le autorità competenti debbono avere la facoltà di non prescrivere la costituzione di una garanzia, quando la natura del responsabile dell'adempimento degli obblighi rende superflua tale prescrizione.
- (7) Le autorità competenti devono avere il diritto di rifiutare o sostituire le garanzie da esse ritenute insoddisfacenti.
- (8) È opportuno fissare il termine relativo alla presentazione della prova prescritta ai fini dello svincolo delle garanzie, per i casi in cui tale termine non sia stabilito altrove.
- (9) In relazione al tasso di cambio da applicarsi per la conversione nella moneta nazionale dell'importo delle garanzie espresso in euro, deve essere, a norma del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione ⁽¹⁾, il fatto generatore di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98.
- (10) Occorre stabilire la procedura da seguire, quando la garanzia divenga escutibile.
- (11) La Commissione deve essere in grado di seguire l'attuazione delle disposizioni relative alle garanzie.
- (12) Il presente regolamento stabilisce disposizioni generali che devono essere applicate sempre e quando normative specifiche dell'Unione non stabiliscano disposizioni differenti.
- (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e sono state trasmesse per conoscenza agli altri comitatocompetenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina le garanzie previste dai seguenti regolamenti, o dai loro regolamenti di applicazione, fatte salve le disposizioni contrarie contenute in tali regolamenti:

- a) regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti agricoli:
- regolamento (CE) n. 104/2000 (prodotti della pesca e dell'acquacoltura),
 - regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM);
- b) regolamento (CE) n. 73/2009 (regimi di sostegno diretto);
- c) regolamento (CE) n. 1216/2009 (regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli).

Articolo 2

Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui i regolamenti indicati all'articolo 1 prevedono una cauzione la costituzione di una garanzia come definita all'articolo 3, anche se designata con termini diversi da «cauzione "garanzia"».

Il presente regolamento non si applica alle garanzie costituite per garantire il pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione previsti dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 3

Ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «garanzia» s'intende l'assicurazione che, in caso di mancato adempimento di un particolare obbligo, una determinata somma sarà versata o rimarrà acquisita all'organismo competente;
- b) per «garanzia cumulativa» s'intende la garanzia costituita presso l'organismo competente per garantire l'adempimento di più obblighi;
- c) per «obbligo» s'intende la prescrizione o le prescrizioni, stabilite da un regolamento che prevedano il compimento o l'omissione di un determinato atto;
- d) per «organismo competente» s'intende l'organismo competente per ricevere la garanzia o l'organismo competente per decidere, in conformità della normativa applicabile, se la garanzia debba essere svincolata o escussa.

⁽¹⁾ GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

CAPO II

OBBLIGO DI GARANZIA*Articolo 4*

La garanzia deve essere costituita dalla persona o per conto della persona responsabile del pagamento dell'importo dovuto in caso di inadempimento di un obbligo.

Articolo 5

1. L'organismo competente può rinunciare ad esigere la garanzia qualora l'importo garantito sia inferiore a 500 EUR.

2. Ove si applichi il disposto del paragrafo 1, l'interessato si impegna per iscritto a pagare un importo equivalente a quello che dovrebbe corrispondere qualora costituisca una garanzia e quest'ultima divenga successivamente, in tutto o in parte, escutibile.

Articolo 6

L'organismo competente può rinunciare ad esigere la garanzia qualora la persona tenuta all'adempimento degli obblighi sia:

- a) un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell'autorità pubblica;
- b) un organismo privato che esercita le funzioni di cui alla lettera a) sotto il controllo dello Stato.

CAPO III

FORMA DELLA GARANZIA*Articolo 7*

1. La garanzia può essere costituita:

- a) in contanti, in conformità degli articoli 12 e 13; e/o
- b) sotto forma di fideiussione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1.

2. L'organismo competente può autorizzare la costituzione della garanzia nelle seguenti forme:

- a) ipoteca; e/o
- b) deposito bancario; e/o
- c) credito riconosciuto nei confronti di un ente pubblico o di un fondo pubblico, validamente esigibile ed avente precedenza su qualsiasi altro; e/o
- d) titolo negoziabile nello Stato membro interessato, a condizione che sia emesso o garantito dallo Stato membro stesso; e/o

e) obbligazione emessa da un istituto di credito ipotecario, quotata in borsa e in vendita sul mercato libero, a condizione che abbia rango pari a quello delle obbligazioni del tesoro.

3. Gli organismi competenti possono stabilire condizioni supplementari per l'accettazione delle garanzie di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

L'organismo competente si astiene dall'accettare ovvero chiede che vengano sostituite le garanzie le quali, a suo giudizio, siano inadeguate o insoddisfacenti o non offrano una copertura di sufficiente durata.

Articolo 9

1. Al momento della costituzione della garanzia, i beni ipotecati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) o i titoli o le obbligazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere d) ed e) devono avere un valore realizzabile pari almeno al 115 % del valore della garanzia prescritta.

L'organismo competente può accettare le garanzie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a), d) o e), soltanto se l'interessato si impegna per iscritto a costituire una garanzia complementare o a sostituire la garanzia originaria ove il valore realizzabile del bene, dei titoli o delle obbligazioni risulti, per un periodo di tre mesi, inferiore al 105 % del valore della garanzia prescritta. Tale impegno scritto non è necessario qualora così disponga la legislazione nazionale. L'organismo competente verifica regolarmente il valore dei beni, dei titoli o delle obbligazioni.

2. Il valore realizzabile delle garanzie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a), d) ed e) va calcolato dall'organismo competente tenendo conto delle spese di realizzo previste.

Il valore realizzabile dei titoli negoziabili o delle obbligazioni deve essere calcolato in base all'ultima quotazione disponibile.

A richiesta dell'organismo competente, la persona che costituisce la garanzia deve comprovare il valore realizzabile della garanzia.

Articolo 10

1. La garanzia può essere sostituita da un'altra garanzia.

Tuttavia, la sostituzione della garanzia è subordinata all'autorizzazione dell'organismo competente qualora:

- a) la garanzia sia divenuta escutibile, ma non sia ancora stata incamerata; o
- b) la garanzia sostitutiva rientri in uno dei tipi di garanzia di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. La garanzia cumulativa può essere sostituita da un'altra garanzia cumulativa a condizione che quest'ultima copra almeno la parte della garanzia cumulativa originaria destinata, al momento della sostituzione, a garantire l'adempimento degli obblighi in essere.

Articolo 11

1. Le garanzie di cui all'articolo 1 sono costituite in euro.
2. In deroga al paragrafo 1, se in uno Stato membro non appartenente alla zona euro la garanzia è accettata in moneta nazionale, l'importo della garanzia in euro è convertito in tale moneta conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006. L'impegno corrispondente alla garanzia e l'importo eventualmente trattenuto in caso di irregolarità o di inadempienza restano fissati in euro.

Articolo 12

La garanzia depositata in contanti a mezzo trasferimento non si considera costituita sino a che l'organismo competente non abbia accertato che può disporre del relativo importo.

Articolo 13

1. Gli assegni garantiti da un organismo finanziario a tal uopo abilitato dallo Stato membro in cui ha sede l'organismo competente interessato sono considerati depositi in contanti. L'organismo competente è obbligato a chiederne il pagamento unicamente quando sta per scadere il termine di garanzia.
2. Gli assegni non contemplati dal paragrafo 1 costituiscono garanzia solo quando l'organismo competente ha accertato che può disporre del relativo importo.
3. Le spese addebitate dagli organismi finanziari sono a carico della persona che costituisce la garanzia.

Articolo 14

La garanzia depositata in contanti non produce interessi a favore della persona che l'ha costituita.

Articolo 15

1. Il fideiussore deve avere la residenza normale o essere stabilito nell'Unione e, fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, deve essere accettato dall'organismo competente dello Stato membro in cui è costituita la garanzia. Il fideiussore si obbliga mediante fideiussione scritta.
2. La fideiussione scritta deve specificare quanto meno:
 - a) l'obbligo o, nel caso di una garanzia cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento della somma di denaro;
 - b) l'importo massimo che il fideiussore si obbliga a pagare;
 - c) che il fideiussore si impegna, in solido con la persona tenuta ad adempiere gli obblighi, a versare nei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della fideiussione qualsiasi importo dovuto qualora la garanzia divenga escutibile.

3. L'organismo competente può accettare come fideiussione scritta un telexpresso inviato dal fideiussore. In tal caso, l'organismo competente prende le misure adeguate per accertare l'autenticità del telexpresso.

4. Quando è stata presentata una fideiussione cumulativa scritta, l'organismo competente stabilisce la procedura da seguire per destinare una parte o la totalità della fideiussione stessa a un determinato obbligo.

Articolo 16

Non appena una parte della garanzia cumulativa sia stata destinata ad un determinato obbligo, va annotato il saldo disponibile.

CAPO IV

PAGAMENTI ANTICIPATI

Articolo 17

Le disposizioni del presente capo si applicano ogniqualvolta una specifica normativa dell'Unione preveda la possibilità di anticipare un determinato importo prima che l'obbligo di cui trattasi sia stato adempiuto.

Articolo 18

1. La garanzia è svincolata quando:
 - a) è accertato il diritto all'attribuzione definitiva dell'importo; o
 - b) l'importo attribuito, maggiorato della percentuale stabilita nella specifica normativa dell'Unione, è stato rimborsato.
2. Quando il termine entro cui deve essere provato il diritto definitivo all'attribuzione dell'importo è scaduto senza che l'interessato abbia fornito la prova richiesta, l'organismo competente avvia immediatamente il procedimento di cui all'articolo 28.

In caso di forza maggiore il termine può essere prorogato.

Tuttavia, nei casi previsti dalla normativa dell'Unione, la prova può essere presentata dopo la scadenza del termine contro rimborso parziale della garanzia.

3. Se nella normativa dell'Unione le disposizioni in materia di forza maggiore consentono di limitare il rimborso all'importo dell'anticipo, si applicano le seguenti condizioni supplementari:

- a) le circostanze invocate come casi di forza maggiore sono comunicate all'organismo competente entro 30 giorni; tale termine decorre dal giorno in cui l'interessato ha avuto conoscenza delle circostanze che potrebbero costituire casi di forza maggiore;

- b) l'interessato rimborsa l'anticipo o la parte pertinente dell'anticipo entro i 30 giorni successivi alla data in cui l'organismo competente ha emesso la domanda di rimborso.

Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono adempiute, il rimborso è soggetto alle condizioni applicabili in assenza di forza maggiore.

CAPO V

SVINCOLO ED ESCUSSIONE DI GARANZIE NON CONTEMPLATE DAL CAPO IV

Articolo 19

1. Gli obblighi possono comprendere prescrizioni principali, secondarie o subordinate.
2. Per prescrizione principale s'intende qualsiasi prescrizione, essenziale ai fini del regolamento che preveda il compimento o l'omissione di determinati atti.
3. Per prescrizione secondaria s'intende qualsiasi prescrizione che fissi il termine entro cui deve essere adempiuta una prescrizione principale.
4. Per prescrizione subordinata s'intende ogni altra prescrizione stabilita da un regolamento.
5. Il presente capo non si applica quando la specifica normativa dell'Unione non abbia definito la prescrizione o le prescrizioni principali.
6. Ai fini del presente capo per «parte pertinente dell'importo garantito» si intende la parte dell'importo garantito corrispondente al quantitativo per il quale le prescrizioni non sono state adempiute.

Articolo 20

La garanzia è svincolata non appena sia stata fornita la prova, prescritta dalla specifica normativa dell'Unione, che tutte le prescrizioni principali, secondarie e subordinate sono state adempiute.

Articolo 21

1. La garanzia è interamente escutibile in riferimento al quantitativo per il quale le prescrizioni principali non siano state adempiute, salvo che l'inadempimento sia dovuto a forza maggiore.
2. Le prescrizioni principali sono considerate inadempite se la relativa prova non è fornita entro il termine prestabilito, salvo che la mancata presentazione della prova entro tale termine sia dovuta a forza maggiore. È immediatamente avviato il procedimento per la riscossione dell'importo escutibile di cui all'articolo 28.

3. Se entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2 viene presentata la prova che la prescrizione o le prescrizioni principali sono state adempiute, l'85 % dell'importo escusso viene rimborsato.

Se la prova dell'adempimento della prescrizione o delle prescrizioni principali è stata fornita entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2 ma la correlativa prescrizione secondaria non è stata adempiuta, la somma rimborsata è pari a quella che sarebbe stata svincolata in caso di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, diminuita del 15 % della parte pertinente dell'importo garantito.

4. Nessun rimborso è dovuto se la prova è presentata oltre il periodo di 18 mesi previsto al paragrafo 3 a meno che la mancata presentazione della prova entro tale periodo sia dovuta a forza maggiore.

Articolo 22

1. Se, entro il termine prestabilito è fornita la prova, prescritta dalla specifica normativa dell'Unione, che la prescrizione o le prescrizioni principali sono state adempiute, ma non è stata adempiuta una prescrizione secondaria, la garanzia è parzialmente svincolata e la somma restante diviene escutibile. Per la riscossione della somma escutibile si avvia il procedimento di cui all'articolo 28.
2. La percentuale della garanzia che deve essere svincolata corrisponde alla garanzia relativa alla parte pertinente dell'importo garantito, diminuita del 15 % e:
 - a) del 10 % del saldo derivante dalla deduzione del 15 %, per ogni giorno:
 - i) di ritardo sulla scadenza di un termine massimo pari o inferiore a 40 giorni;
 - ii) di inosservanza di un termine minimo pari o inferiore a 40 giorni;
 - b) del 5 % del saldo derivante dalla deduzione del 15 %, per ogni giorno:
 - i) di ritardo sulla scadenza di un termine massimo compreso tra 41 e 80 giorni;
 - ii) di inosservanza di un termine minimo compreso tra 41 e 80 giorni;
 - c) del 2 % del saldo derivante dalla deduzione del 15 %, per ogni giorno:
 - i) di ritardo sulla scadenza di un termine massimo pari o superiore a 81 giorni;
 - ii) di inosservanza di un termine minimo pari o superiore a 81 giorni.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai termini stabiliti per la presentazione delle domande di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata e per l'utilizzazione dei titoli stessi, né ai termini concernenti la fissazione mediante gara dei prelievi all'importazione e all'esportazione e delle restituzioni all'esportazione.

Articolo 23

1. L'inadempimento di una o più prescrizioni subordinate comporta l'escussione di un importo pari al 15 % della parte pertinente dell'importo garantito, salvo che l'inadempimento sia dovuto a forza maggiore.

2. Il procedimento di cui all'articolo 28 per la riscossione dell'importo escutibile viene immediatamente avviato.

3. Il presente articolo non si applica nei casi in cui è applicabile l'articolo 21, paragrafo 3.

Articolo 24

Se viene fornita la prova che tutte le prescrizioni principali sono state adempiute, ma non risultano adempiute le prescrizioni secondarie e subordinate, si applicano gli articoli 22 e 23 e l'importo totale da escutere è pari a quello escutibile in applicazione dell'articolo 22, maggiorato del 15 % della parte pertinente dell'importo garantito.

Articolo 25

L'importo totale da escutere non può in alcun caso superare il 100 % della parte pertinente dell'importo garantito.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

1. La garanzia è parzialmente svincolata, a richiesta, quando la prova prescritta è fornita relativamente ad una determinata parte dei prodotti, a condizione che tale parte non sia inferiore ad un minimo indicato nel regolamento che prevede la garanzia stessa.

Se la specifica normativa dell'Unione non stabilisce alcun minimo, l'organismo competente può limitare il numero degli svincoli parziali ammessi per ogni singola garanzia o fissare un importo minimo per gli svincoli parziali.

2. Prima di svincolare interamente o parzialmente la garanzia, l'organismo competente può esigere che sia presentata domanda scritta di svincolo.

3. Nel caso di garanzie che, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, coprano più del 100 % dell'importo da garantire, la parte della garanzia eccedente il 100 % è svincolata, quando la parte restante è definitivamente svincolata o escussa.

Articolo 27

1. Qualora non sia stabilito alcun termine per la presentazione delle prove prescritte per lo svincolo della garanzia, si applicano i termini seguenti:

- a) dodici mesi a decorrere dal termine stabilito per l'adempimento della prescrizione o delle prescrizioni principali; oppure
- b) ove non sia stato fissato alcun termine ai sensi della lettera a), dodici mesi a decorrere dalla data in cui sono state adempiute la prescrizione o le prescrizioni principali.

2. Salvo forza maggiore, il termine previsto dal paragrafo 1 non può superare i tre anni a decorrere dalla data in cui la garanzia è stata destinata all'obbligo di cui trattasi.

Articolo 28

1. Quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto titolare dell'obbligo il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda.

Se il pagamento non viene eseguito nei termini, l'autorità competente:

- a) incassa senza indugio definitivamente la garanzia di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a);
- b) chiede senza indugio il pagamento al fideiussore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda;
- c) adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché:
 - i) le garanzie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e) siano convertite in denaro contante in modo da poter disporre dell'importo dovuto;
 - ii) i depositi bancari di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) siano trasferiti sul proprio conto.

L'organismo competente può incassare definitivamente la garanzia di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), senza chiedere preventivamente il pagamento all'interessato.

2. L'organismo competente può rinunciare ad escutere importi inferiori a 60 EUR, purché un'analoga norma sia prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

3. Salvo il disposto del paragrafo 1, se l'escussione della garanzia è stata decisa, ma viene successivamente differita a seguito di un ricorso di diritto nazionale, l'interessato è tenuto a pagare gli interessi sull'importo effettivamente escutibile per il

periodo che inizia 30 giorni dopo la data di ricezione della domanda di pagamento di cui al paragrafo 1, primo comma, e che termina il giorno precedente il pagamento dell'importo effettivamente escutibile.

Quando in seguito all'esito del ricorso viene chiesto all'interessato di pagare entro trenta giorni l'importo escutibile, lo Stato membro può considerare, per il calcolo degli interessi, che il pagamento è effettuato il ventesimo giorno successivo alla data della richiesta.

Il tasso d'interesse applicabile è calcolato in conformità del diritto nazionale e in ogni caso, non è inferiore al tasso di interesse applicabile per la riscossione degli importi secondo le procedure nazionali.

Gli organismi pagatori detraggono gli interessi pagati dalla spesa a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio ⁽¹⁾.

Gli Stati membri possono chiedere periodicamente un'integrazione della garanzia per gli interessi applicabili.

Qualora la garanzia sia stata escussa e il suo importo sia stato accreditato al FEAGA o al FEASR ma debba, in seguito all'esito di un ricorso, essere - interamente o parzialmente - restituito, con gli interessi al tasso stabilito dalla legislazione nazionale, la restituzione è a carico del FEAGA o del FEASR a meno che non sia imputabile a negligenza o errore grave delle autorità amministrative o di altri organismi degli Stati membri.

Articolo 29

La Commissione può derogare alle disposizioni di cui sopra con la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dei corrispondenti articoli di altri regolamenti pertinenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

CAPO VII

INFORMAZIONI

Articolo 30

1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per ciascun esercizio, i dati relativi al numero totale e all'importo totale delle garanzie divenute escutibili, indipendentemente dalla fase raggiunta dai procedimenti di cui all'articolo 28, indicando separatamente quelle accreditate ai bilanci nazionali e quelle accreditate al bilancio dell'Unione.

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono rilevati per tutte le garanzie di importo superiore a 1 000 EUR divenute escutibili e per ciascuna disposizione dell'Unione che preveda la costituzione di una garanzia.

3. I dati riguardano sia le somme pagate direttamente dagli interessati, sia quelle rimosse mediante realizzo della garanzia.

Articolo 31

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione i dati seguenti:

- a) i tipi di istituti abilitati a prestare fidejussioni, nonché i requisiti necessari;
- b) i tipi di garanzie accettate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, nonché le relative condizioni.

Articolo 32

Il regolamento (CEE) n. 2220/85 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 33

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 50 del 22.2.1978, pag. 1.

ALLEGATO I

Regolamento abrogato e elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione
(GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5)

Regolamento (CEE) n. 1181/87 della Commissione
(GU L 113 del 30.4.1987, pag. 31)

Regolamento (CEE) n. 3745/89 della Commissione
(GU L 364 del 14.12.1989, pag. 54)

Regolamento (CE) n. 3403/93 della Commissione
(GU L 310 del 14.12.1993, pag. 4)

Regolamento (CE) n. 1932/1999 della Commissione
(GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11)

Regolamento (CE) n. 673/2004 della Commissione
(GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17)

Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione
(GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11)

limitatamente all'articolo 3

Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione
(GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52)

limitatamente all'articolo 12

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2220/85	Presente regolamento
Titolo I	Capo I
Articolo 1, parte introduttiva	Articolo 1, parte introduttiva
Articolo 1, lettera a)	Articolo 1, lettera a)
Articolo 1, lettera b)	Articolo 1, lettera b)
Articolo 1, lettera c)	—
Articolo 1, lettera d)	—
Articolo 1, lettera e)	—
Articolo 1, lettera f)	Articolo 1, lettera c)
Articolo 2	Articolo 2, secondo paragrafo
Articolo 3, parole introduttive	Articolo 3, parole introduttive
Articolo 3, lettera a), primo comma	Articolo 3, lettera a)
Articolo 3, lettera a), secondo comma	Articolo 2, primo paragrafo
Articolo 3, lettere b), c) e d)	Articolo 3, lettere b), c) e d)
Titolo II	Capo II
Articoli 4, 5 e 6	Articoli 4, 5 e 6
Titolo III	Capo III
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 9	Articolo 8
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 9, paragrafo 1, primo comma
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 9, paragrafo 2, primo comma
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 11	Articolo 10
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14	Articolo 13
Articolo 15	Articolo 14

Regolamento (CEE) n. 2220/85	Presente regolamento
Articolo 16	Articolo 15
Articolo 17	Articolo 16
Titolo IV	Capo IV
Articolo 18, parole introduttive e trattino	Articolo 17
Articolo 19	Articolo 18
Titolo V	Capo V
Articolo 20	Articolo 19
Articolo 21	Articolo 20
Articolo 22	Articolo 21
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 23, paragrafo 2, parole introduttive	Articolo 22, paragrafo 2, parole introduttive
Articolo 23, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 22, paragrafo 2, parole introduttive
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, parole introduttive	Articolo 22, paragrafo 2, lettera a), parole introduttive
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, primo sottottrattino	Articolo 22, paragrafo 2, lettera a), punto i)
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, secondo sottottrattino	Articolo 22, paragrafo 2, lettera a), punto ii)
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, parole introduttive	Articolo 22, paragrafo 2, lettera b), parole introduttive
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, primo sottottrattino	Articolo 22, paragrafo 2, lettera b), punto i)
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, secondo sottottrattino	Articolo 22, paragrafo 2, lettera b), punto ii)
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino, parole introduttive	Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), parole introduttive
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino, primo sottottrattino	Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), punto i)
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino, secondo sottottrattino	Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii)
Articolo 23, paragrafo 3	Articolo 22, paragrafo 3
Articolo 24	Articolo 23
Articolo 25	Articolo 24
Articolo 26	Articolo 25
Titolo VI	Capo VI
Articolo 27	Articolo 26
Articolo 28	Articolo 27
Articolo 29	Articolo 28
Articolo 30	Articolo 29
Titolo VII	Capo VII

Regolamento (CEE) n. 2220/85	Presente regolamento
Articolo 31	Articolo 30
Articolo 32	Articolo 31
—	Articolo 32
Articolo 33	Articolo 33
—	Allegato I
—	Allegato II

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 5 - 5 Aprile 2012 >

La Commissione apre la strada a una migliore combinazione dei fondi UE per il periodo 2014-2020

La Commissione apre la strada a una migliore combinazione dei fondi UE per il periodo 2014-2020

In seguito alle [proposte della politica di coesione](#) del 6 ottobre e al fine di aiutare gli Stati membri a prepararsi per il prossimo periodo di programmazione, il 12 marzo la Commissione ha presentato il "Quadro strategico comune" (QSC). L'obiettivo è quello di agevolare l'impostazione della direzione strategica per il prossimo periodo di pianificazione finanziaria che va dal 2014 al 2020 negli Stati membri e nelle relative regioni. Ciò consentirà di ottenere una migliore combinazione dei vari fondi al fine di ottimizzare l'impatto degli investimenti UE. Le autorità nazionali e regionali useranno questo quadro strategico come base per stilare i "Contratti di partenariato" con la Commissione e si impegneranno a raggiungere gli obiettivi occupazionali e di crescita dell'Europa entro il 2020.

È possibile inviare commenti sul QSC alla Commissione europea tramite e-mail, all'indirizzo REGIO-CSF@ec.europa.eu.

[Comunicato stampa](#) (EN)

Documento di lavoro del personale sul Quadro strategico comune : (EN) [Part I](#) - [Part II](#)

dal sito: Inforegio

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

**Comitato delle Regioni**

L'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE

COR/12/24

Bruxelles, 29 marzo 2012

Bilancio 2014-2020: Parlamento europeo, città e regioni fianco a fianco per i cittadini europei

"Vogliamo crescita e occupazione, tutela dell'ambiente e nuovi investimenti nelle nostre città e regioni". Così Flo Clucas (UK/ALDE), membro del consiglio comunale di Liverpool e presidente della commissione ad hoc del CdR sul bilancio UE, commenta i risultati della prima tornata di riunioni con alcuni dei protagonisti del negoziato sul nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea.

Nelle scorse settimane Clucas ha incontrato Alain Lamassoure, presidente della commissione Bilanci del Parlamento Europeo, e i relatori sul quadro finanziario pluriennale, Reimer Böge e Ivailo Kalfin. Il tema delle risorse proprie dell'UE è stato discusso con la relatrice Anne Jensen e con gli ambasciatori e membri delle rappresentanze permanenti di Austria, Repubblica ceca, Danimarca, Lettonia, Polonia, Paesi Bassi e Svezia.

"Nelle riunioni con gli europarlamentari chiamati a svolgere un ruolo chiave nella definizione del prossimo bilancio dell'UE, abbiamo verificato che sono molti gli obiettivi comuni e, su questa base, abbiamo deciso di intensificare la nostra collaborazione", afferma Clucas, riferendosi all'impegno condiviso di rendere il nuovo bilancio coerente con la strategia Europa 2020. "I governi che abbiamo incontrato sinora" prosegue Clucas "vogliono ridurre il bilancio di 100 miliardi di euro. Questo inciderà inevitabilmente sulla nostra capacità di creare nuove imprese e opportunità di lavoro, oltre a costringerci a operare tagli in molti importanti progetti di ricerca e sviluppo nelle nostre imprese e università. Siamo lieti che il CdR e il PE possano cooperare su questo aspetto perché conosciamo bene i benefici concreti che possono derivarne dagli investimenti europei per le nostre città e regioni".

Per quanto riguarda il dibattito sulle condizionalità macroeconomiche, Clucas osserva che "in questo modo enti locali e regionali si troverebbero a rischiare per le spese che non hanno ancora effettuato e questo non sarebbe giusto. Le regioni e le città che usano i fondi dell'UE nel pieno rispetto delle regole non devono essere oggetto di misure punitive e i fondi strutturali devono continuare a rappresentare un fattore di sicurezza e di stabilità per sostenere strategie di sviluppo pluriennali".

Nelle prossime settimane proseguirà il lavoro comune col Parlamento, così come le riunioni con i rappresentanti dei governi nazionali. Il 3 e 4 maggio la plenaria del CdR adotterà diversi pareri rilevanti nel contesto dei negoziati sul QFP, tra cui pareri sul tema della politica di coesione e della politica agricola comune. Il 10 maggio, il Forum sul quadro strategico comune riunirà tutti i relatori e i presidenti delle commissioni pertinenti del CdR e del PE, insieme ai commissari Andors, Cioloș e Hahn, e a rappresentanti della presidenza danese del Consiglio dell'UE. Alla prossima riunione della commissione ad hoc del CdR sul bilancio, in programma per il 29 maggio, parteciperanno gli eurodeputati Lamassoure, Böge e Kalfin, mentre per il secondo semestre del 2012 è prevista la revisione del parere del CdR sul QFP.

Sito web del CdR: www.cor.europa.eu.

Il Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni è l'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE. Il compito dei suoi 344 membri, provenienti da tutti i 27 Stati membri dell'UE, è quello di coinvolgere nel processo decisionale dell'Unione gli enti regionali e locali e le comunità che essi rappresentano e di informarli sulle politiche dell'UE. La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti a consultare il CdR in relazione alle politiche europee che possono avere un'incidenza sulle regioni e le città. Il CdR può inoltre adire la Corte di giustizia per salvaguardare le proprie prerogative o se ritiene che un atto legislativo dell'UE violi il principio di sussidiarietà o non rispetti le competenze degli enti regionali o locali.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Pierluigi Boda

Tel. +32 22822461

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Per consultare i comunicati stampa precedenti cliccare [qui](#)

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 5 - 5 Aprile 2012 >

Sentenza nella causa C-599/10: L'amministrazione aggiudicatrice di un appalto deve chiedere chiarimenti al candidato qualora l'offerta sembri contenere un prezzo anormalmente basso

Sentenza nella causa C-599/10

SAG ELV Slovensko a.s. e altri / Úrad pre verejné obstarávanie

L'amministrazione aggiudicatrice di un appalto deve chiedere chiarimenti al candidato qualora l'offerta sembri contenere un prezzo anormalmente basso

L'amministrazione aggiudicatrice non è invece obbligata a chiedere chiarimenti riguardo a un'offerta imprecisa o non conforme alle specifiche tecniche del capitolato d'onere

La società commerciale Národná diaľničná spoločnosť a.s. (la «NDS»), controllata al 100% dallo Stato slovacco, ha indetto una gara d'appalto a procedura ristretta, con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 27 settembre 2007, al fine di aggiudicare un appalto pubblico di un valore stimato pari ad oltre EUR 600 milioni, per la fornitura di servizi di riscossione di pedaggi sulle autostrade e su talune strade in Slovacchia.

Per tale appalto hanno presentato offerte, assieme ad altri candidati, i raggruppamenti d'impresa SAG ELV e a. e Slovakpass. In seguito, la NDS ha chiesto a questi ultimi chiarimenti in merito agli aspetti tecnici delle loro offerte e ai prezzi anormalmente bassi da essi proposti.

Nonostante la SAG ELV e a. e la Slovakpass avessero risposto a tali richieste, la NDS li ha esclusi dal procedimento.

I due raggruppamenti di società hanno avviato azioni giudiziarie avverso le decisioni amministrative che stabilivano la loro esclusione dal procedimento e le controversie sono pervenute sino dinanzi al Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema, Slovacchia), che manifesta dubbi in ordine alla questione se le decisioni della NDS rispettino i principi del diritto dell'Unione relativi alla non discriminazione e alla trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici. Infatti il Najvyšší súd Slovenskej republiky considera che la NDS abbia escluso dal procedimento questi due raggruppamenti senza prima aver chiesto loro chiarimenti sull'asserita inosservanza delle specifiche tecniche del capitolato d'onere e senza averli interrogati con sufficiente chiarezza in ordine ai dubbi relativi al prezzo anormalmente basso figurante nelle offerte. Il giudice slovacco chiede alla Corte di giustizia se il modo di procedere della NDS sia stato conforme alle disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici.

 [Testo della sentenza \(.pdf 133 kB\)](#)

 [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 93 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 5 - 5 Aprile 2012 >

Sentenza della Corte nella causa C-379/10: È contraria al diritto dell'Unione la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto medesimo

Sentenza nella causa C-379/10

Commissione / Italia

È contraria al diritto dell'Unione la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto medesimo

L'esclusione ovvero la limitazione della responsabilità dello Stato ai casi di dolo o di colpa grave è contraria al principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado

Il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di risarcire i danni arrecati ai singoli a seguito di violazioni del diritto dell'Unione ad essi imputabili, a prescindere dall'organo da cui tale danno sia scaturito – principio che trova parimenti applicazione nel caso in cui la violazione sia commessa dal potere giudiziario.

La necessità di garantire ai singoli una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti che il diritto dell'Unione conferisce loro implica che la responsabilità dello Stato possa sorgere per violazione del diritto dell'Unione risultante dall'interpretazione di norme di diritto da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado.

Nella specie, la Commissione sostiene che la legge italiana sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati ¹ è incompatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado.

L'istituzione contesta all'Italia, da un lato, di avere escluso qualsiasi responsabilità dello Stato per i danni causati a singoli qualora la violazione del diritto dell'Unione derivi da un'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuata da un siffatto organo e, dall'altro, di aver limitato, in casi diversi dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove, la possibilità di invocare tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.

 [Testo della sentenza \(.pdf 106 kB\)](#)
 [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 81 kB\)](#)
[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 5 - 5 Aprile 2012](#) >

In questo numero abbiamo selezionato per voi...

→ Profili di diritto ambientale nell'Unione europea

Profili di diritto ambientale nell'Unione europea / Luigi Costato, Silvia Manservigi. - [Padova] : CEDAM, 2012. - VIII, 209 p. ; 24 cm.

Abstract:

Analisi delle norme ambientali di diritto primario e derivato dell'Unione europea.

Disponibilità:

Biblioteca dell'Assemblea legislativa Coll.: A T 2. 1 12PRO

→ Employment and Social developments in Europe

Employment and Social developments in Europe / European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion. - 2011- . - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012-. - v. ; 30 cm. (Annuale. - Deriva dalla fusione di: The social situation in the European Union e Employment in Europe.

Disponibilità:

Europe Direct dell'Assemblea legislativa Coll.: E 050 SOC 6 2012

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it